

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2020

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Nel tempo del Coronavirus, tregua anche per l'accertamento tributario - pag. 2
- Per il contributo a fondo perduto non spettante risponde chi firma l'istanza - pag. 4
- Processo tributario e contributo unificato: termini sospesi per il calcolo delle sanzioni - pag. 6

## LAVORO E PREVIDENZA

- Cassa integrazione, licenziamento e premio 100 euro: dubbi e soluzioni - pag. 11
- Malattia e maternità: salari medi 2020 per collaboratori e altri lavoratori - pag. 14
- Decreto Rilancio: professionisti ammessi al bonus e non al contributo a fondo perduto - pag. 18
- Cassa integrazione: nuova procedura per il pagamento diretto. Più veloce ma con diverse incognite - pag. 21

## FINANZIAMENTI

- Decreto Rilancio: contributi a fondo perduto per le imprese che riducono il rischio contagio - pag. 29

## IMPRESA

- COVID-19 e microimprese: rivedere la supply chain per ripartire dalla crisi - pag. 34
- Cinque per mille: prorogati i termini di svolgimento e di rendicontazione delle attività finanziate - pag. 36
- Dai bonus (autonomi e colf) alla cassa integrazione e ai contributi a fondo perduto: le novità del decreto Rilancio - pag. 36


## IN EVIDENZA

## Cassa integrazione, licenziamento e premio 100 euro: dubbi e soluzioni

di Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito [www.dottrinalavoro.it](http://www.dottrinalavoro.it)

Un'azienda che non ha usufruito interamente delle 9 settimane di cassa integrazione Covid-19 può assumere, senza alcun limite, i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e, secondo i limiti previsti dalle specifiche disposizioni di legge, in caso di ricorso ad altre tipologie contrattuali. Inoltre, al termine del periodo di cassa integrazione ordinaria, il datore di lavoro può sempre assumere un nuovo dipendente con contratto di lavoro a termine. Quali limiti invece ci sono per le aziende che durante la Cassa integrazione intendono prorogare un contratto intermittente in scadenza? Nel webinar che si terrà oggi 20 maggio, ore 14.00-15.00, "Gli interventi in azienda per il rispetto del protocollo anti-contagio", si potranno formulare domande alle quali sarà data risposta in diretta o con approfondimento successivo

Nel corso del webinar che si terrà in diretta o con approfondimento **oggi 20 maggio, ore 14.00-15.00**, successivo.

su **"Gli interventi in azienda per il rispetto del protocollo anti-contagio"**, si riportano di seguito le risposte ai quesiti più frequenti ricevuti durante il webinar dell'8 maggio, **mulare le loro domande alle quali dal titolo "Agevolazioni per i lavoratori durante la Cassa"** 

## Per il contributo a fondo perduto non spettante risponde chi firma l'istanza


di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Nonostante il contributo a fondo perduto non abbia natura tributaria, l'operazione sarà gestita quasi integralmente dall'Agenzia delle Entrate. Il decreto Rilancio stabilisce che l'istanza venga inviata, anche avvalendosi di intermediari abilitati, all'Amministrazione finanziaria, la quale effettuerà le operazioni di controllo e, in presenza di tutte le condizioni di legge, erogherà il contributo. L'operazione determina, però, l'assunzione di una rilevante responsabilità per il soggetto che sottoscrive l'istanza. Infatti, in presenza di determinate condizioni, l'atto di recupero del credito a seguito della non spettanza del contributo potrà essere emanato direttamente nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza stessa.

Il decreto Rilancio prevede la possibilità, in presenza dei professionisti.

supposti ivi stabiliti, di erogare ai **Leggi anche**

contribuenti che ne abbiano fatto - Decreto Rilancio: contributi a esplicita richiesta, un **contributo a fondo perduto ma non per tutti**  
**fondo perduto.** È una delle mis- - Contributo a fondo perduto: automatismo tra richiesta e concessione dell'indennizzo

re messe in campo per fare fronte **È interessante osservare che,** 

## Fisco

Notifiche rinviate al 2021

## Nel tempo del Coronavirus, tregua anche per l'accertamento tributario

di Antonio Zappi - AC Tax Advisors - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

Tregua fiscale fino a dicembre. In base al decreto Rilancio, infatti, gli esiti dei controlli fiscali e degli avvisi di accertamento emessi nei prossimi mesi dall'Agenzia delle Entrate saranno notificati solo nel corso del 2021. Il tema verrà analizzato nel corso del webinar del 21 maggio 2020, nel quale si affronteranno alcune questioni del prossimo futuro dell'accertamento tributario e dell'evoluzione dei rapporti critici tra Fisco e contribuente. Una proroga delle notifiche, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, è prevista non solo per gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione e rettifica in scadenza entro la fine del 2020, ma anche per le comunicazioni di irregolarità.

**Il decreto Rilancio** stabilisce che

Gli esiti dei controlli fiscali e degli avvisi di accertamento emessi nei prossimi mesi dalle Entrate saranno **notificati** solo nel corso del **2021**. Lo prevede il **decreto Rilancio**.

**Leggi anche**

- Accertamenti: il distanziamento tributario tra l'emissione dell'atto e la sua notifica

- Decreto Rilancio: accertamenti a struttura bifasica tra vecchi e nuovi termini di decadenza

Una proroga delle notifiche, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, è prevista non solo per gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica in scadenza entro la fine del 2020, ma stessa sorte subiranno anche le **comunicazioni di irregolarità** ex articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.

**Proroga annuale per la sola notifica**

Per esplicita previsione normativa, gli atti dovranno essere emessi nei termini decadenziali, ovvero entro il 31 dicembre 2020, ma potranno essere notificati entro la fine del 2021, fatte salve le ipotesi di atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza o funzionali all'adempimento (come, ad esempio, atti con rilievi penali o un'adesione all'accertamento).

Va, quindi, in soffitta la proroga biennale dei termini dell'accertamento, dapprima disposta dall'art. 67 del Cura Italia e poi espunta in sede di conversione del decreto, tramontando definitivamente quel riferimento all'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 che aveva inquietato per due mesi molti interpreti.

È stato, però, recepito l'avvertimento del direttore delle Entrate che aveva paventato come, in assenza di proroga, oltre 8,5 milioni di atti sarebbero stati notificati a partire da giugno, rischiando di travolgere la

speranza di molti contribuenti di ripartire con serenità dopo il lockdown: ecco allora che il decreto Rilancio, con una fantasiosa **scissione** tra la **data di emissione** degli atti e quella di **notifica** degli stessi, si inventa una proroga annuale della sola notifica.

Che, tuttavia, non si tratti di una misura di favore per il contribuente e che la norma sia stata progettata solo per garantire la tranquillità delle lavorazioni degli uomini di Ruffini (attività mai del tutto sospesa e solo rallentata in smart working) è reso evidente dalla circostanza che si sarebbero ben potuti già da giugno notificare gli atti in scadenza entro il 2020, semmai semplicemente sospendendo i termini di pagamento dei tributi da essi derivanti fino a fine 2021.

Ad ogni buon conto, motivi per non essere troppo sereni ipotizzando il futuro dell'azione accertatrice vi sono anche nel cercare di immaginare il momento in cui gli Uffici dovranno indagare sul drammatico **calo dei ricavi** che molte imprese stanno subendo e al momento in cui un funzionario del Fisco dovrà pronunciarsi in merito alla fondatezza, o meno, di quanto dichiarato da un'impresa in questo periodo di imposta.

**Società non operative**

Una certa inquietudine, infatti, deriva dal fatto che nel corso della conversione in legge del D.L. n. 18/2020 si era cercato di disinfettare dalla pandemia fiscale, per il periodo d'imposta corrente, la disciplina riguardante le **società non operative**, riconoscendo per legge tale periodo come di "non normale svolgimento delle attività economiche". Le necessità voraci delle casse erariali e l'assenza di copertura finanziaria lo hanno impedito.

Come saranno trattate, allora, quelle società che negli anni precedenti superavano senza problemi i test di operatività, ma che ora potrebbero incontrare problemi a fare altrettanto? Si pensi a un'attività turistica, agli

alberghi chiusi per mesi, i cui immobili e attrezzature, pur appostate in bilancio, in assenza di utilizzo non consentiranno di produrre alcun ricavo.

Certo, la disciplina in argomento prevede già un codice dichiarativo per **disapplicare gli automatismi presuntivi** di legge, ma quale sarà la sensibilità degli uffici accertatori su questi temi?

Nel **modello Redditi 2021**, le società potranno pacificamente indicare nel prospetto delle società non operative il codice di disapplicazione per insufficienza di ricavi del 2020, individuando autonomamente un'oggettiva situazione di disapplicazione senza essere poi chiamati a provarne il diritto in un contenzioso?

**Leggi anche** Coronavirus: come attenuare gli effetti degli ISA e della disciplina delle società di comodo

### ISA

Anche per quanto riguarda gli ISA, le stesse istruzioni dei modelli ricordano che sono esclusi dall'applicazione degli indicatori i contribuenti che si trovano in condizioni di "non normale svolgimento dell'attività". Al riguardo, non vi è chi non veda come, in presenza di un'interruzione dell'attività che interessa la maggior parte del periodo d'imposta, il 2020 dovrà essere considerato un periodo non normale e ciò sembrerebbe pacifico anche in assenza di uno specifico intervento normativo.

Tuttavia, nel **decreto Rilancio** il legislatore si è limitato solo a immaginare una revisione degli ISA sulla scorta della situazione emergenziale, indicando agli uffici finanziari di tenerne conto nella selezione delle

posizioni dei contribuenti da accertare: ma come sarà considerato chi dichiarerà un'evidente **antieconomicità** della condotta imprenditoriale nel 2020 e si fosse autoescluso dalla compilazione degli ISA per non normale svolgimento dell'attività?

I controlli del Fisco si sono adeguati all'emergenza pandemica con un "cessate il fuoco" fino a fine anno ma, parafrasando una nota canzone, il futuro è ancora solo un'ipotesi.

---

#### I webinar d'autore di One FISCALE

**One FISCALE** ti invita al ciclo di incontri live gratuiti dedicati ai fiscalisti. Gli incontri, tenuti da Annalisa Donesana e Antonio Zappi, analizzano temi di attualità come l'erogazione di liquidità e l'accertamento fiscale nell'era del Covid-19.

Il secondo incontro è dedicato a "**L'accertamento fiscale nell'era del Coronavirus**"

**Giovedì 21 maggio 2020, ore 15.00-16.00**

#### Programma:

- La "mancata" proroga per Coronavirus dei termini dell'accertamento;
- L'impatto della legislazione d'emergenza sulla materia;
- Tra accertamento "analitico" e "induttivo";
- L'avvento degli Isa;
- Questioni peculiari dei controlli fiscali.

**Docente:** Antonio Zappi, Of Counsel di Diritto e tecniche tributarie - Coordinatore scientifico del Percorso di Aggiornamento Tributario.

In fase di accreditamento per 1 CFP presso l'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili.

La partecipazione è gratuita, iscriviti subito

---

## Fisco

Nel decreto Rilancio

## Per il contributo a fondo perduto non spettante risponde chi firma l'istanza

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Nonostante il contributo a fondo perduto non abbia natura tributaria, l'operazione sarà gestita quasi integralmente dall'Agenzia delle Entrate. Il decreto Rilancio stabilisce che l'istanza venga inviata, anche avvalendosi di intermediari abilitati, all'Amministrazione finanziaria, la quale effettuerà le operazioni di controllo e, in presenza di tutte le condizioni di legge, erogherà il contributo. L'operazione determina, però, l'assunzione di una rilevante responsabilità per il soggetto che sottoscrive l'istanza. Infatti, in presenza di determinate condizioni, l'atto di recupero del credito a seguito della non spettanza del contributo potrà essere emanato direttamente nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza stessa.

Il decreto Rilancio prevede la possibilità, in presenza dei presupposti ivi stabiliti, di erogare ai contribuenti che ne abbiano fatto esplicita richiesta, un **contributo a fondo perduto**. È una delle misure messe in campo per fare fronte all'emergenza epidemiologica di Covid-19 e per assicurare i primi aiuti economici alle imprese e ai professionisti.

**Leggi anche**

- Decreto Rilancio: contributi a fondo perduto ma non per tutti

- Contributo a fondo perduto: automatismo tra richiesta e concessione dell'indennizzo

È interessante osservare che, nonostante la somma da erogare non abbia natura tributaria, l'operazione sarà gestita quasi integralmente dall'Agenzia delle entrate. L'**istanza** dovrà essere inviata, anche avvalendosi di **intermediari abilitati**, all'Amministrazione finanziaria, la quale effettuerà le operazioni di controllo e, in presenza di tutte le condizioni di legge, erogherà il contributo.

L'operazione determina, però, l'assunzione di una **rilevante responsabilità** del soggetto che sottoscrive l'istanza. Infatti, in presenza di determinate condizioni, l'atto di **recupero del credito** a seguito della non spettanza del contributo, potrà essere emanato direttamente nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza stessa.

**Il controllo del fatturato**

Non è casuale la circostanza che il legislatore abbia subordinato il diritto a fruire del contributo alla contrazione del fatturato, per **almeno un terzo**, del mese di **aprile 2020**, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il fatturato è costituito in prima approssimazione dalla **sommatoria delle fatture emesse** indipendentemente dalla prestazione effettuata. Ad esempio, sono comprese nel fatturato le cessioni di beni ammortizzabili. L'Agenzia delle Entrate sarà in grado di acquisire

**autonomamente** l'importo del fatturato accedendo al **Sistema di Interscambio** e quindi verificare, prima di erogare il contributo, se il fatturato sia effettivamente diminuito di almeno un terzo rispetto al corrispondente mese di aprile dello scorso anno.

**L'invio dell'istanza all'Agenzia delle Entrate**

L'istanza relativa alla richiesta del contributo dovrà essere inviata all'Agenzia delle Entrate **direttamente** o anche tramite **intermediario**. La trasmissione telematica dovrà essere effettuata **entro 60 giorni** dall'apertura del canale telematico. L'istanza dovrà contenere anche l'autocertificazione di regolarità antimafia. I problemi nascono nei casi in cui il contributo sia erogato e successivamente l'Agenzia delle Entrate ravvisi l'**inesistenza delle condizioni** che attribuivano il diritto alla percezione della somma.

La disposizione prevede che l'Agenzia delle Entrate **recupera il contributo** non spettante irrogando le relative **sanzioni** previste dall'art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/1997, oltre alla richiesta dei relativi **interessi**. La norma prevede l'irrogazione di una sanzione in misura variabile dal 100 al 200% della somma erogata. Inoltre, non è neppure possibile fruire della definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997.

La disposizione in commento prevede che per le controversie relative all'atto di recupero si applichino le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 546/1992. L'organo competente a giudicare sugli eventuali **contenziosi** è dunque rappresentato dalla **Commissione Tributaria**.

**La responsabilità del soggetto che ha sottoscritto l'istanza**

La parte della disposizione che desta le maggiori perplessità è rappresentata da quella che affronta il tema della responsabilità del soggetto che ha sottoscritto l'istanza. In particolare, si prevede che:

“Qualora successivamente all'erogazione del

contributo, l'attività di impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle Entrate [...] è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli orfani istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale **atto di recupero** [...] è **emanato** nei confronti del **soggetto firmatario** dell'istanza".

La previsione vuole significare che, in caso di cessazione dell'attività della società che ha chiesto il contributo, prima posta in liquidazione e poi cancellata dal Registro delle Imprese, l'Agenzia delle Entrate potrà

rivolgersi **direttamente** all'amministratore che ha sottoscritto l'istanza con la richiesta dal contributo.

Sembra, quindi, in base a un'interpretazione letterale della disposizione in rassegna che l'Agenzia delle entrate potrà "aggredire" **direttamente** il patrimonio dell'amministratore per recuperare il contributo che non avrebbe dovuto essere corrisposto.

Sembra quasi che il legislatore abbia inteso dissuadere i soggetti interessati alla richiesta del contributo mettendo loro di fronte alle rilevanti ed evidenti responsabilità in mancanza delle condizioni che consentano di fruire del contributo.



**Fisco**

Nel decreto Rilancio

## Processo tributario e contributo unificato: termini sospesi per il calcolo delle sanzioni

di Stefano Loconte - Professore straordinario di Diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM di Casamassima

Termini sospesi anche per il computo delle sanzioni per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato. In linea con le disposizioni che hanno disposto un rinvio generalizzato dei termini di pagamento delle somme dovute, a vario titolo, all'Amministrazione finanziaria, il decreto Rilancio ha previsto anche la sospensione - dall'8 marzo al 31 maggio 2020 - sia del termine di 30 giorni, decorrente dal deposito dell'atto, per l'invio dell'intimazione di pagamento, sia del decorso degli interessi legali e delle sanzioni da irrogare in caso di ritardato versamento, totale o parziale, del contributo unificato.

Il decreto Rilancio prova a dare una risposta più organica alle diverse istanze e sollecitazioni avanzate dal Paese in oltre due mesi di lockdown. Tra le altre, novità in arrivo anche per il **processo tributario**, con la previsione di misure specifiche per la giustizia tributaria.

In particolare, è prorogato al **30 settembre 2020** il termine finale per la **notifica del ricorso di primo grado** innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

### Udienza di trattazione

Il provvedimento propone la modifica delle norme che disciplinano il processo tributario, già novellate nel 2016 e nel 2018 con l'introduzione del **processo tributario telematico** - PTT.

In particolare, è stata prevista la possibilità di svolgere l'udienza di discussione con collegamento da remoto per tutti i soggetti che partecipano all'udienza stessa. Già l'art. 16 del D.L. n. 119/2018 aveva introdotto la facoltà delle "parti" di partecipare all'udienza "mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione", con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire gli interventi.

Il decreto Rilancio innova, anzitutto, perché consente la **partecipazione all'udienza da remoto** anche ai **giudici tributari** e al personale amministrativo delle Commissioni tributarie laddove in precedenza tale facoltà era concessa solo alle parti processuali in senso stretto. Così come già previsto dall'art. 16, D.L. n. 119/2018, le parti possono avanzare istanza per la celebrazione dell'udienza da remoto nel ricorso o nel primo atto difensivo nonché, secondo le previsioni del

decreto Rilancio, con apposita richiesta da depositare in segreteria e notificare alle altre parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza.

Sembra altresì possibile che la celebrazione dell'udienza da remoto sia disposta anche su iniziativa della commissione avanti cui pende il giudizio. È stato infatti previsto che i giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza.

La seconda novità introdotta dal decreto Rilancio riguarda le modalità di **trattazione dell'udienza in camera di consiglio**, prevedendo espressamente la possibilità che anche tali udienze si svolgano con la partecipazione del collegio giudicante e del personale amministrativo collegati **da remoto**.

Tuttavia, ciò non significa che immediatamente sarà possibile celebrare le udienze con collegamento da remoto anche dei giudici e del personale amministrativo. Difatti, l'applicazione effettiva della previsione in commento presuppone l'individuazione di **regole tecnico-operative** e delle Commissioni tributarie presso cui è possibile tenere udienze a distanza, che il decreto Rilancio rimette alla competenza del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale.

### Tardivo pagamento contributo unificato

In linea con le disposizioni che hanno disposto un **rinvio generalizzato dei termini di pagamento** delle somme dovute, a vario titolo, all'amministrazione finanziaria, il decreto Rilancio ha previsto anche la sospensione - dall'8 marzo al 31 maggio 2020 - del termine per il computo delle sanzioni di cui all'art. 16

e del termine di cui all'art. 248 del Testo Unico spese di Giustizia (D.P.R. n. 115/2002), in caso di **mancato o ritardato pagamento del contributo unificato**.

Il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto dalla parte che per prima si costituisce in giudizio, avuto riguardo a ciascun grado. Ordinariamente, il pagamento del contributo unificato è contestuale all'iscrizione a ruolo.

In caso di omesso o carente versamento del contributo unificato gli importi dovuti sono riscossi a mezzo

ruolo e, rispetto al giudizio tributario, competente per la formazione del ruolo è la Commissione tributaria provinciale o regionale adita.

Il decreto Rilancio ha inteso sospendere, per il periodo 8 marzo-31 maggio:

- sia il termine di 30 giorni, decorrente dal deposito dell'atto, per l'invio dell'intimazione di pagamento;
- sia il decorso degli interessi legali e delle sanzioni da irrogare in caso di ritardato versamento, totale o parziale, del contributo unificato.

## Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

## Tari ridotta se il servizio di raccolta rifiuti è stagionale

Se il servizio della raccolta rifiuti non venga erogato ovvero se lo stesso venga posto in essere con modalità diverse da quelle dovute, quando cioè lo scostamento da queste ultime abbia il carattere di gravità e permanente non fruibilità, il contribuente ha diritto ad una riduzione della tassazione. Tra tali ipotesi rientra quella del servizio solo stagionale: la Tari dovuta per i singoli p.i. deve essere quindi commisurata ai mesi in cui la raccolta rifiuti è regolarmente svolta. Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 9107 depositata il 18 maggio 2020.

Ad un contribuente, titolare di uno stabilimento balneare, veniva notificato un avviso di pagamento da parte del Comune con il quale veniva richiesta la Tari per l'intera annualità 2015, mai versata in precedenza. Il ricorso era respinto dalla CTP, con decisione confermata dalla CTR. In particolare quest'ultima dichiarava corretta la richiesta, basata su una delibera comunale e quindi legittima; parallelamente veniva considerata irrilevante la tesi difensiva del contribuente, il quale eccepeva il fatto per ogni anno il servizio dei rifiuti veniva dal Comune sospeso ogni anno, nel periodo dal primo ottobre al 30 aprile. La decisione di appello veniva impugnata con ricorso contenente due motivi, i quali però sostanzialmente si riferivano entrambi al fatto che fosse necessaria una rideterminazione dell'importo richiesto a titolo di Tari vista la stagionalità del servizio offerto.

### La decisione

La Cassazione, con l'ordinanza n. 9107 depositata il 18 maggio 2020, ha accolto totalmente il ricorso del contribuente, cassando con rinvio la decisione di appello. La giurisprudenza di legittimità aveva già in passato affermato che al contribuente spettava una riduzione delle somme richieste ove il servizio di raccolta non fosse concretamente svolto, ovvero lo fosse ma in grave difformità rispetto alle modalità previste, cioè nel caso in cui lo scostamento da queste ultime abbia il carattere di gravità e permanente non fruibilità. Il tutto indipendentemente dall'imputabilità o meno del disservizio all'amministrazione comunale, atteso che la riduzione delle somme dovute non costituisce una sorta di risarcimento del danno per i rifiuti non raccolti, né una sanzione per il Comune inadempiente. Infatti è necessario ripristinare un equilibrio impositivo tra l'ammontare della tassa comunque pretendibile ed i costi generali del servizio dell'area municipale,

anche se alterato. Lo stesso vale per i casi che possono oggettivamente comportare una minore utilizzazione del servizio, come nell'ipotesi dell'uso stagionale: tali circostanze devono però essere documentate adeguatamente dal contribuente. Così era avvenuto nella fattispecie oggetto del giudizio, atteso che il ricorrente aveva dimostrato attraverso documentazione proveniente dallo stesso Comune che il servizio veniva posto in essere solo per determinati mesi ogni anno. Aveva dunque errato la CTR nel ritenere irrilevante la circostanza, provata ed incontestata, della stagionalità del servizio, la quale doveva comportare una riduzione della tassazione.

*A cura della Redazione*

## Fisco

Da Assonime

## Distacchi di personale: il trattamento fiscale ai fini IVA

Secondo il regime nazionale non sono da intendere rilevanti agli effetti IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo. Diversamente i giudici comunitari hanno evidenziato come le prestazioni di servizi devono considerarsi effettuate a titolo oneroso, operazioni imponibili, laddove nel rapporto intercorrente tra prestatore e beneficiario, sia ravvisabile una relazione. Lo ha evidenziato Assonime con la circolare n. 8 del 19 maggio 2020, con cui ha analizzato la questione della disciplina dei prestiti personali.

Assonime ha emanato la circolare n. 8 del 19 maggio 2020, riguardante l'IVA e la disciplina dei **prestiti personali**, in ragione della nuova sentenza della Corte di Giustizia europea.

Il distacco o **prestito di personale** rappresenta un fattispecie utilizzata nelle aziende, mediante un contratto con cui si dispone il **trasferimento temporaneo** in favore di un soggetto diverso dal datore di lavoro del potere di utilizzare per sé l'attività di un lavoratore, dirigendone e coordinandone il compimento.

In tale ambito, è interessante evidenziare quale sia l'inquadramento ai fini **IVA** del costo del personale prestato, un costo che viene addebitato dal soggetto distaccante al soggetto beneficiario della prestazione lavorativa.

Occorre evidenziare che nel tempo vi è stata molta **incertezza** sull'assoggettabilità al tributo delle somme rimborsate dall'impresa distaccataria in favore di quella che ha effettuato il distacco.

Per questa ragione il legislatore ha previsto con l'art.



8, comma 35, della Legge n. 67 del 1988, che non sono da intendere **rilevanti agli effetti IVA** i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.

#### La nuova sentenza della Corte di Giustizia

Quindi, in linea generale il regime nazionale prevede la non rilevanza ai fini del tributo di tali prestiti nei quali le parti abbiano previsto il solo rimborso del **costo del lavoro**. Diversamente la sentenza della Corte di Giustizia ha affermato una conclusione opposta.

La questione nasce poiché la Corte di Cassazione ha dubitato della compatibilità tra la normativa nazionale e quella comunitaria e pertanto ha adito i **giudici comunitari**, che con la Sentenza n. C-94/19 dell'11 marzo 2020 hanno evidenziato come le prestazioni di servizi devono considerarsi effettuate a titolo oneroso, e quindi quali operazioni imponibili, laddove nel rapporto intercorrente tra prestatore e beneficiario, sia **ravvisabile una relazione**.

La circolare di Assonime evidenzia invece che la rifusione alla parte che presta il personale del solo costo che sostiene per continuare a mantenere la sua posizione di **datrice di lavoro** non può costituire una remunerazione intesa come corrispettivo per il servizio di prestito di personale.

In realtà si tratta di una richiesta della parte che presta il personale di **rimanere indenne** dei costi che continua a sostenere per il **personale distaccato** a beneficio della controparte. Questo poiché si perseguono interessi attraverso il **prestito di personale** che risiedono negli scopi organizzativi.

Per tale ragione, occorrerebbe che i giudici comunitari approfondissero ancor più la disciplina dei **prestiti personali** e del trattamento ai fini IVA.

*A cura della Redazione*

#### Fisco

Dall'AIDC

## Decreto Rilancio: i professionisti con cassa autonoma non devono essere esclusi dal contributo di sostegno al reddito

Le sigle Adc, Aidc, Anc, Andoc, Fiddoc, Sic, Unagraco, Ungdcec sperano che il Decreto Rilancio sia pubblicato con un testo che confermi la spettanza del contributo in conto esercizio commisurato alla

riduzione effettiva del fatturato ad aprile 2020 anche per i professionisti dotati di cassa privata. Secondo la bozza del Decreto parrebbe che i professionisti con cassa autonoma siano stati arbitrariamente esclusi dai soggetti beneficiari di una delle misure di sostegno al reddito. L'auspicio è che altrimenti la discriminazione sia eliminata in Parlamento.

Le sigle Adc, Aidc, Anc, Andoc, Fiddoc, Sic, Unagraco, Ungdcec hanno pubblicato un comunicato stampa congiunto in data 19 maggio 2020 riguardante la **Bozza DL Rilancio** in cui i professionisti con cassa autonoma non sono annoverati tra le attività economiche che possono richiedere un contributo in conto esercizio commisurato alla **riduzione** effettiva del **fatturato** ad aprile 2020.

Sembra che nelle versioni ancora ufficiose del **DL Rilancio** il mondo delle libere professioni non vi sia. Infatti, parrebbe che i professionisti con cassa autonoma siano stati arbitrariamente esclusi dai soggetti beneficiari di una delle misure di **sostegno al reddito**. Non possono più richiedere un contributo in conto esercizio, commisurato alla riduzione effettiva del fatturato ad aprile 2020, rispetto all'anno precedente. Pare che non sia stata una semplice distrazione, ma di una voluta, specifica **esclusione** dei **professionisti** iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

I professionisti chiedono di essere trattati come tutti gli imprenditori ed i lavoratori autonomi del Paese. Per tale ragione si attende che il Decreto venga alla luce, con un testo che confermi la spettanza del **contributo** anche per i professionisti dotati di cassa privata. L'auspicio è che altrimenti la **discriminazione** sia eliminata in Parlamento. Diversamente saranno valutate con gli iscritti tutte le più opportune **iniziative** da intraprendere, che non potranno che essere, come affermano le sigle, proporzionate al sentimento di forte sconcerto, che mai come in questo momento alberga in tutte le donne e gli uomini della categoria.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Adc, Aidc, Anc, Andoc, Fiddoc, Sic, Unagraco, Ungdcec, comunicato 19/05/2020,

#### Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

## Omesso versamento IVA: le somme sequestrate in via diretta alla società non

## possono essere sostituite da beni immobili

Il vincolo del sequestro preventivo disposto ai fini di confisca sulle somme di denaro costituenti il profitto del reato, non può essere spostato su altri beni mobili o immobili di identico valore. La ragione risiede nell'impossibilità di effettuare la permuta, in assenza di un giustificato motivo impeditivo, tra un bene di immediata escussione con un diritto di proprietà non prontamente convertibile nel valore corrispondente al profitto del reato. In tal senso è del tutto irrilevante il consenso del soggetto attinto dalla misura. A chiarirlo la Corte di Cassazione nella sentenza n. 15308 depositata il 19 maggio 2020.

Nell'ambito di un processo penale per omesso versamento Iva commesso da una società in violazione dell'art. 10 ter del Dlgs 74/2000, erano sottoposte a sequestro preventivo somme depositate sui conti societari rappresentanti il profitto del reato. Avverso detto provvedimento, la difesa avanzava istanza di riesame al competente Tribunale che, in accoglimento, disponeva con ordinanza il trasferimento del vincolo del sequestro dal denaro depositato sui conti correnti intestati alla società, quale beneficiaria del reato, ad un immobile alla stessa appartenente. La predetta ordinanza veniva però impugnata dal Procuratore della Repubblica innanzi alla Corte di Cassazione, per violazione di legge penale per il trasferimento del vincolo della misura cautelare su un bene immobile costituente un profitto per equivalente, rispetto all'iniziale sequestro diretto sul contanti.

### La decisione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 15308 depositata il 19 maggio 2020, ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica. Preliminarmente i giudici di legittimità hanno chiarito, richiamando un consolidato orientamento, che le somme di denaro oggetto di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, non possono essere sostituite con beni immobili o mobili di identico valore, in quanto la suddetta operazione comporta la permuta di un bene di immediata escussione con un diritto di proprietà non immediatamente convertibile in un valore corrispondente al profitto di reato, neppure in presenza del consenso del soggetto interessato. La ragione, prosegue la Corte, risiede proprio nella natura di vincolo preordinato ad una confisca per equivalente del profitto, la cui variazione è ammessa solo in caso di impossibilità della confisca del profitto del reato, nei riguardi dell'autore stesso. Nel caso in esame, il vincolo del sequestro preventivo disposto ai fini della confisca e gravante in primo luogo sulle somme costituenti il profitto del reato, veniva

successivamente trasferito in assenza di un effettivo impedimento su un immobile dell'ente amministrato, nonchè beneficiario del reato di omesso versamento d'Iva. Da qui l'accoglimento del ricorso.

*A cura della Redazione*

## Lavoro e Previdenza

Per aziende e professionisti

## Cassa integrazione, licenziamento e premio 100 euro: dubbi e soluzioni

di Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito [www.dottrinalavoro.it](http://www.dottrinalavoro.it)

Un'azienda che non ha usufruito interamente delle 9 settimane di cassa integrazione Covid-19 può assumere, senza alcun limite, i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e, secondo i limiti previsti dalle specifiche disposizioni di legge, in caso di ricorso ad altre tipologie contrattuali. Inoltre, al termine del periodo di cassa integrazione ordinaria, il datore di lavoro può sempre assumere un nuovo dipendente con contratto di lavoro a termine. Quali limiti invece ci sono per le aziende che durante la Cassa integrazione intendono prorogare un contratto intermittente in scadenza? Nel webinar che si terrà oggi 20 maggio, ore 14.00-15.00, "Gli interventi in azienda per il rispetto del protocollo anti-contagio", si potranno formulare domande alle quali sarà data risposta in diretta o con approfondimento successivo.

Nel corso del webinar che si terrà **oggi 20 maggio, ore 14.00-15.00**, su "Gli interventi in azienda per il rispetto del protocollo anti-contagio", gli iscritti potranno formulare le loro domande alle quali **Roberto Camera** darà risposta in diretta o con approfondimento successivo.

Si riportano di seguito le risposte ai quesiti più frequenti ricevuti durante il webinar dell'8 maggio, dal titolo "Agevolazioni per i lavoratori durante la Cassa integrazione", che hanno interessato i tre argomenti trattati: contratti a tempo determinato, licenziamenti e premio presenza per i lavoratori dipendenti.

**Webinar d'autore per Consulenti del Lavoro e HR Wolters Kluwer**, in collaborazione con **Dottrina Per il Lavoro**, ti invita al ciclo di incontri live gratuiti dedicati ai professionisti del lavoro e agli HR manager. Gli incontri, tenuti da Roberto Camera, analizzano temi di attualità come cassa integrazione, controlli ispettivi nelle aziende e congedi parentali. Il secondo di questi incontri è dedicato al tema "Gli interventi in azienda per il rispetto del protocollo anti-contagio".

**Programma:**

- I possibili interventi del datore di lavoro per il rispetto del distanziamento sociale dei lavoratori (lavoro agile, rimodulazione postazioni di lavoro, riorganizzazione oraria etc.);
- Il protocollo anti-contagio e la gestione del personale;
- Gli accertamenti oggetto della verifica ispettiva (previsti dalla nota 149/2020 dell'Ispettorato del Lavoro) e le possibili conseguenze.

Ti aspettiamo **Mercoledì 20 maggio 2020, ore 14.00-15.00**

La **partecipazione è gratuita**, [iscriviti qui!](#)

**Crediti formativi:** in fase di accreditamento per 1 CFP presso l'Ordine dei Consulenti del Lavoro

**Durante la Cassa integrazione posso prorogare un contratto intermittente in scadenza?**

Se le attività del lavoratore intermittente sono le medesime dei lavoratori posti in Cassa integrazione, no. Ciò in quanto l'articolo 19-bis, della legge 27/2020 (di conversione del decreto 18-2020) prevede la deroga al divieto di prorogare e rinnovare, solo per i contratti ordinari a tempo determinato e in somministrazione durante il periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali. Ciò permette alle parti (datore di lavoro e lavoratori) di proseguire il rapporto di lavoro ma esclusivamente qualora rappresentato da queste due tipologie contrattuali. Viceversa, il legislatore non ha sospeso la vigenza del medesimo divieto previsto per i contratti intermittenti. Infatti, l'articolo 14, del decreto legislativo n. 81/2015, dispone, per l'appunto, la impossibilità di ricorrere al lavoro intermittente presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente.

Per questi ultimi lavoratori, non sarà possibile la proroga o il rinnovo del contratto di lavoro nel periodo in cui l'azienda sta utilizzando la cassa integrazione.

**Se un lavoratore a termine viene prorogato durante il "periodo COVID" ma non usufruisce di CIG, va comunque pagato lo 0,50% a titolo di contributo aggiuntivo?**

Trattandosi di proroga, la contribuzione aggiuntiva è quella prevista dal contratto iniziale. Dalla bozza dell'articolo 99, del decreto Rilancio, è sparita la disposizione che escludeva il contributo aggiuntivo dello 0,50% per i lavoratori a tempo determinato. Probabilmente non ha passato il vaglio sull'economicità della norma. Per cui l'eventuale contributo aggiuntivo, calcolato moltiplicando il numero di rinnovi

**Proroga e rinnovi dei contratti a tempo determinato**

per 0,50%, dovrà essere erogato insieme alla contribuzione ordinaria ed al contributo maggiorato del 1,40%.

**Si può assumere a termine (nuovo contratto con dipendente mai assunto prima) una volta terminato il periodo di CIGO richiesto?**

Ritengo di sì, in quanto il divieto di apporre un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato, previsto dall'articolo 20, del decreto legislativo 81/2015, è vigente nel periodo di utilizzo, da parte dell'unità produttiva, della cassa integrazione guadagni.

**Se un'azienda non ha ancora usufruito delle 9 settimane di cassa integrazione Covid-19 e non la usa più, può assumere un nuovo dipendente?**

Certamente. Le aziende che non hanno fruito della cassa integrazione possono assumere senza alcun limite i lavoratori a tempo indeterminato e con i limiti previsti dalle disposizioni di legge, per le altre tipologie contrattuali.

**Anche il contratto di apprendistato non si può trasformare a tempo indeterminato?**

Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato *ab origine* e quindi, come tale, non sottosta alle regole della trasformazione. In questo caso si parla di qualificazione del rapporto di lavoro.

**L'assunzione di lavoratori a termine fino al 30 agosto non dovrà essere motivata?**

In caso di rinnovi e proroghe di contratti a tempo determinato, effettuati dalla data di vigenza del decreto "Rilancio" e sino al 30 agosto 2020, non è previsto l'obbligo di specificare, all'interno del contratto di lavoro, una delle motivazioni previste dal comma 1, dell'articolo 19, del decreto legislativo n. 81/2015. Ho solo una perplessità che spero venga fugata dall'interpretazione del Ministero del lavoro: la norma parla di procedura agevolata "per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19". Quindi, da una interpretazione letterale sembra che l'esclusione dall'obbligo di specificare una motivazione sia solo per le aziende che hanno riaperto l'attività lavorativa e sino al 30 agosto e non già per le aziende che, in questo periodo emergenziale, hanno continuato l'attività produttiva senza alcuna interruzione. Ritengo che non sia così, ma mi auguro che il Ministero chiarisca la portata della norma. Inoltre, una curiosità o meglio un quesito: perché si parla del 30 agosto e non del 31?

**È possibile assumere un lavoratore a tempo indeterminato durante il periodo di fruizione degli ammortizzatori COVID?**

La possibilità di assumere un lavoratore a tempo indeterminato va valutata in relazione alle mansioni ed alle attività svolte da quest'ultimo e se dette attività sono

le medesime dei lavoratori posti in Cassa integrazione. Qualora siano attività diverse, ritengo che non vi siano problemi. Qualora, viceversa, sono le stesse attività svolte dai lavoratori per i quali il datore di lavoro ha richiesto l'intervento dell'ammortizzatore sociale, ritengo di no, in quanto la *ratio* della norma è quella di aiutare l'azienda corrispondendo un sostegno al reddito ai lavoratori che non prestano l'attività lavorativa a fronte della sospensione o riduzione dell'attività produttiva.

**Sospensione dei licenziamenti**

**Restano sempre possibili le dimissioni per giusta causa durante la fruizione della CIGO?**

Certo, le dimissioni per giusta causa sono un diritto del lavoratore allorché vi sia un comportamento irregolare del datore di lavoro nella gestione del rapporto stesso. Ad esempio, qualora vi sia un reiterato mancato pagamento della retribuzione, ovvero una modificazione fortemente peggiorativa delle mansioni, tali da pregiudicare la vita professionale del lavoratore.

**Il licenziamento per superamento del periodo di comportamento era è assimilato a quello per giustificato motivo oggettivo?**

L'interpretazione circa la mancata equiparazione del licenziamento per superamento del periodo di comportamento al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, proviene da quanto prescritto dal legislatore nel comma 6 dell'articolo 7, della Legge 15 luglio 1966, n. 604 (modificato dalla Legge 99/2013). Infatti la norma stabilisce che la procedura obbligatoria di conciliazione, espressamente prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nelle aziende con più di 15 dipendenti, non era da applicare ai casi di licenziamento per superamento del periodo di comportamento di cui all'articolo 2110 del codice civile.

**Ho avviato un licenziamento collettivo il 1° febbraio 2020, posso procedere ai licenziamenti?**

Sì, in quanto la sospensione, dei licenziamenti collettivi riguarda esclusivamente le procedure avviate dal 24 febbraio 2020 e non concluse al 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto "Cura Italia"). Inoltre, la sospensione riguarda l'avvio di una procedura collettiva di riduzione di personale per il periodo di sospensione, che in virtù delle modifiche apportate dal Decreto "Rilancio" è sino al 17 agosto 2020.

**Premio per i lavoratori**

**Prima di erogare il premio, devo richiedere una autocertificazione per il reddito 2019 del lavoratore?**

Sì, è il caso di richiedere, prima dell'erogazione del premio, una autocertificazione che vada a evidenziare che il lavoratore non ha ricevuto, nel corso dell'anno

2019, un reddito complessivo da lavoro dipendente superiore a 40.000 euro lordi. Qualora il lavoratore avesse un rapporto di lavoro part-time, l'autocertificazione dovrà evidenziare a quale dei datori di lavoro richiede l'erogazione del premio, in considerazione del fatto che la richiesta dovrà essere unica e non sarà possibile richiedere due premi.

**Il premio va erogato anche ai lavoratori intermittenti?**

Ritengo di sì. Qualora il lavoratore intermittente sia stato chiamato, dal proprio datore di lavoro, ad effettuate prestazioni all'interno dell'azienda durante il mese di marzo 2020, ha diritto al pagamento del premio, proporzionalmente alle giornate teoricamente lavorabili nel mese e presenti nel CCNL di riferimento del datore di lavoro.

**Spetta il premio ai lavoratori in CIG con riduzione?**

Certo, il premio non inficia il fatto che il lavoratore sia stato posto in cassa integrazione. Ricordo che il premio non concorre alla formazione del reddito.

---

Continua a seguirci per scoprire i prossimi eventi e iniziative pensati per te. A breve ti presenteremo **One LAVORO**, la rivoluzionaria soluzione digitale per Consulenti del Lavoro e HR manager di aziende ed enti, nata dalla grande esperienza di TuttoLavoro, IPSOA e Inditalia.

**One LAVORO. FA GRANDE LA DIFFERENZA.**

---

*Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza*



## Lavoro e Previdenza

Chiarimenti INPS

## Malattia e maternità: salari medi 2020 per collaboratori e altri lavoratori

di Beniamino Gallo - Esperto in materia previdenziale in Torino

Gli iscritti alla Gestione separata, a differenza di quanto previsto per i lavoratori dipendenti, per accedere alle prestazioni di malattia devono possedere un requisito contributivo. Tale requisito è stato ridotto da 3 mesi a un solo mese ad opera del decreto "tutela lavoro" che ha, inoltre, raddoppiato la misura dell'indennità spettante al lavoratore parasubordinato. Lo ricorda l'INPS nella circolare n. 55 del 2020 con la quale si illustrano, con riferimento all'anno 2020, la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori.

Con la circolare n. 55 del 20 aprile 2020 l'INPS ha comunicato i valori giornalieri che devono essere utilizzati per il pagamento delle **prestazioni di malattia e maternità** con riferimento a periodi di paga compresi nell'anno 2020.

La circolare riepiloga i valori della retribuzione giornaliera che l'INPS prende a base per la liquidazione delle indennità di malattia e degenza ospedaliera per le categorie di lavoratori, per i quali il pagamento delle prestazioni è effettuato direttamente a cura dell'Istituto di previdenza. Le prestazioni, seguono regole diverse in relazione alla categoria di lavoratori, mentre per il calcolo dell'importo si basano sui **minimali di retribuzione giornaliera** che, per l'anno 2020, sono stati fissati per ciascuna categoria con la circolare n. 9 del 29 gennaio 2020.

### Requisito contributivo per i lavoratori iscritti alla Gestione separata

Per quanto riguarda gli iscritti alla Gestione separata, a differenza di quanto previsto per i lavoratori dipendenti, per l'accesso alle prestazioni di malattia, devono possedere un requisito contributivo. Per gli eventi di malattia sorti **fino al 5 settembre 2019**, per avere diritto all'indennità economica, dovevano essere stati accreditati in favore del lavoratore almeno 3 mesi di contributi nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'evento indennizzato.

Questo requisito è stato ridotto ad opera dell'articolo 1 del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 che ha inserito nel corpo del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, l'articolo 2-bis riducendo il requisito contributivo da 3 a **un solo mese**, prevedendo, inoltre, il raddoppio dell'indennità spettante al lavoratore parasubordinato. Le novità sono state illustrate dall'INPS con la circolare n. 141 del 19 dicembre 2019.

I lavoratori iscritti alla Gestione separata hanno diritto all'accREDITAMENTO di tutti i contributi mensili relativi

a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, a condizione che sia stato versato un contributo di importo non inferiore al minimale di reddito previsto per gli iscritti alla Gestione commercianti (stabilito dall'art. 1, comma 3, della Legge 2.8.1990, n. 233). Nel caso in cui i versamenti effettuati siano inferiori al minimale, i **mesi di assicurazione da accreditare** sono ridotti in proporzione alla somma versata e attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno (art. 2, comma 29, L. 335/1995).

In sintesi, la contribuzione obbligatoria è accreditata mensilmente dall'inizio dell'anno solare cui si riferisce il versamento in favore del lavoratore beneficiario, purché il contributo versato non sia inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito. Nel caso in cui sia inferiore al minimale, i mesi di contribuzione da accreditare sono proporzionalmente ridotti in relazione alla somma versata (Circolare n. 64 del 13 maggio 2010). Poiché il minimale di reddito per artigiani e commercianti, per il 2020, è pari a 15.953,00 euro, ne consegue che per aver diritto all'accREDITO di un contributo mensile occorre versare almeno:

- 341,95 euro per i **liberi professionisti** per i quali si applica l'aliquota del 25,72%;
- 448,28 euro per i **collaboratori** e altre figure assimilate per i quali si applica l'aliquota del 33,72%;
- 455,06 euro per i collaboratori e altre figure assimilate per i quali si applica l'aliquota del 34,22%.

### Indennità di degenza ospedaliera

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, gli importi giornalieri sono raddoppiati per gli eventi sorti a decorrere dal 5 settembre 2019. Per il 2020, l'indennità economica giornaliera di degenza ospedaliera va calcolata -con percentuali diverse (16%, 24% e 32%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero - sull'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo valido per l'anno nel quale ha



avuto inizio l'evento (si veda la circolare n. 141/2019). L'importo del **massimale annuo per il 2020** è pari a 103.055 euro cui corrisponde un importo giornaliero del massimale pari a € 282,34. Per ogni giornata indennizzabile il lavoratore avrà pertanto diritto a:

- 45,17 euro (16% del massimale contributivo giornaliero) se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate **da 1 a 4 mensilità**;
- 67,76 euro (24% del massimale contributivo giornaliero) se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate **da 5 a 8 mensilità** di contributi;
- 90,35 euro (32% del massimale contributivo giornaliero) se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate **da 9 a 12 mensilità** di contributi.

### Importo dell'indennità di malattia

La misura dell'indennità di malattia è pari al 50 % dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera. Pertanto, deve essere calcolata applicando la **percentuale del 8%, del 12% o del 16%** a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l'evento sul medesimo importo massimo di 282,34 euro.

Se ne ricava che anche gli importi giornalieri per l'indennità di malattia sono raddoppiati per gli eventi dal 5 settembre 2019 e per l'anno 2020 sono pari a:

- **22,59 euro** (8% del massimale contributivo giornaliero) se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate fino a 4 mensilità di contributi;
- **33,88 euro** (12% del massimale contributivo giornaliero) se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contributi;
- **45,17 euro** (16% del massimale contributivo giornaliero) se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contributi.

Appare utile ricordare che i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di **gravi patologie** cronicodegenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%, sono equiparati alla degenza ospedaliera e indennizzati secondo le regole previste per la degenza (art. 8, co. 10, Legge 22.5.2017, n. 81. Circolare n. 139 del 12.10.2017).

### Artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali

L'indennità di maternità, per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, l'indennità per congedo parentale nonché quella per interruzione della gravidanza devono essere calcolate ricorrendo ai **minimali giornalieri** utilizzati per il

versamento dei contributi, fissati per l'anno 2020 nei seguenti importi.

- Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali: 43,57 euro;
- Artigiane: minimale giornaliero 48,98 euro;
- Commercianti: minimale giornaliero 48,98 euro.

### Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto

L'indennità di malattia e maternità è calcolata sul minimale giornaliero di euro 48,98.

Si evidenzia che la citazione dei lavoratori in epigrafe appare riportata per consuetudine ma non ha più una sua specificità a seguito dell'equiparazione completa delle modalità di determinazione dell'imponibile contributivo per i soci delle cooperative DPR 602/70 alla **generalità dei lavoratori dipendenti** da impresa (si veda il D.Lgs. 6.11.2001, n. 423). L'utilizzo di salari convenzionali si è avuto fino al 2006, dal 1° gennaio 2007 l'imponibile si è allineato e anche la base retributiva per il calcolo dell'indennità di malattia e maternità è stata adeguata a quella dei lavoratori dipendenti non da cooperativa.

### Lavoratori agricoli a tempo determinato

La retribuzione di base per il calcolo delle indennità di malattia, maternità non può essere inferiore a euro 43,57.

### Compartecipanti familiari e piccoli coloni

Le retribuzioni medie giornaliere da utilizzare per ogni singola provincia sono state determinate con circolare n. 96/2019.

Per questa tipologia di lavoratori le prestazioni sono erogate in acconto sulla base dei salari medi dell'anno precedente, salvo conguaglio quando l'anno successivo saranno stati determinati i valori effettivi delle retribuzioni relative all'anno nel quale si è verificato l'evento. Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità, l'INPS ricorda che le stesse sono liquidate sulla base del **reddito medio convenzionale giornaliero** valido per la determinazione della misura delle pensioni. Il reddito applicabile per l'anno 2020 ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità sarà comunicato non appena disponibile: nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l'anno 2019, pari a euro 58,62.

### Lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari

Per i lavoratori operanti in paesi extracomunitari non convenzionati i contributi sono dovuti su retribuzioni convenzionali fissate annualmente dal Ministero del lavoro. Le prestazioni sono calcolate sui medesimi

importi convenzionali che per l'anno 2020 sono state fissate con D.M. 11 dicembre 2019 e riepilogate nella circolare n. 15/2020.

### Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari

Ai fini del calcolo dell'indennità per **congedo di maternità/paternità**, il cui inizio si collochi nell'anno 2020, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:

- 7,17 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,10 euro;
- 8,10 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,10 e fino a € 9,86 euro;
- 9,86 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,86 euro;
- 5,22 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

### Assegni di maternità concessi dai Comuni

Per le **nascite avvenute nel 2020** nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2020, la misura dell'assegno di maternità del Comune ed il valore dell'indicatore

della situazione economica (I.S.E.E.) sono i seguenti:

- **assegno di maternità** (in misura piena) = euro 348,12 mensili per complessivi euro 1.740,60;
- indicatore della situazione economica (I.S.E.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti = euro 17.416,66.

### Assegni di maternità dello Stato concessi dall'INPS

L'importo dell'assegno di maternità dello Stato, valido per le nascite avvenute nel 2020 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2020, è pari, nella misura intera, ad euro 2.143,05.

### Reddito annuo individuale per l'indennizzabilità dei congedi parentali

Per i periodi di congedo parentale, l'indennità spetta nella misura del 30% della RMGG, con esclusione dei ratei di 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> e delle altre mensilità aggiuntive. In alcuni casi, di seguito elencati, l'erogazione dell'indennità spetta solo se il richiedente abbia un reddito annuo individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione.

| Tabella reddito annuo per indennizzo congedo parentale |                |
|--|----------------|
| Anno 2020  | 16.739,78 euro |

Ai fini della individuazione di quali siano i periodi di congedo parentale per i quali, ai fini dell'indennizzabilità, deve essere valutato il reddito individuale annuo del richiedente, si ricorda che:

#### · Fino a 6 anni di età dalla nascita o dall'ingresso in famiglia

Il diritto all'indennità spetta per un periodo complessivo di 6 mesi (fruibile, cioè, o solo dalla madre o solo dal padre ovvero da entrambi) senza condizioni di reddito. I periodi che eccedono i sei mesi sono indennizzati solo previa verifica dei requisiti di reddito del richiedente.

#### · Da 6 anni e fino a 8 anni di età

I periodi, anche qualora non siano stati fruiti già i primi sei mesi, sono indennizzati solo previa verifica dei requisiti di reddito del richiedente.

#### · Dagli 8 anni e fino ai 12 anni di età

I periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 anni ed i 12 anni di vita del bambino, oppure tra gli 8 anni ed i 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, non sono in ogni caso indennizzabili.

### Congedo straordinario assistenza disabili, indennità giornaliera e accredito figurativo

Per i periodi di congedo spetta una indennità economica e la **copertura figurativa** del periodo. L'indennità è pari alla retribuzione, comprensiva dei ratei ultramensili, percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, sempreché la stessa, rapportata ad anno, sia inferiore o pari all'importo massimo concedibile.

Per l'erogazione dell'indennità e la copertura figurativa, è stato fissato un importo complessivo massimo annuo, annualmente rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Tale importo rappresenta il "**tetto massimo complessivo annuo**" dell'onere relativo al beneficio, lo stesso deve quindi essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.

Nella tabella che segue vengono riportati i valori massimi dell'indennità economica (annuale e giornaliera) e quelli dell'accredito figurativo.

| Valori massimi dell'indennità economica |
|---|
|---|

| Anno<br>(Colonna A) | Importo complessivo annuo<br>(Colonna B) | Aliquota | Importo massimo annuo<br>indennità<br>(Colonna C) | Importo massimo giornaliero<br>indennità<br>(Colonna D) | Retribuzione figurativa massima<br>settimanale<br>(Colonna E) |
|---------------------|--|----------|---|---|---|
| 2020                | 48.737,86                                | 33,00    | 36.645,00   | 100,12  | 704,71  |

## Lavoro e Previdenza

Iscritti alle Casse professionali

## Decreto Rilancio: professionisti ammessi al bonus e non al contributo a fondo perduto

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Il decreto Rilancio contiene, tra le molteplici disposizioni a sostegno dei professionisti, il rifinanziamento del reddito di ultima istanza introdotto dal "Cura Italia". Questa iniezione di liquidità dovrebbe consentire di erogare ai professionisti ordinistici - sempre per il tramite delle rispettive Casse di Previdenza - un nuovo "bonus" di 600 euro, per ciascuno dei mesi di aprile e maggio. Ma a fronte del rinnovo del bonus, i professionisti iscritti alle Casse sono esplicitamente esclusi dalla possibilità di fruire del contributo a fondo perduto introdotto dal medesimo decreto: contributo che - in molti casi - avrebbe potuto assicurare agli interessati somme ben maggiori.

Il decreto Rilancio (D. L. 19 maggio 2020, n. 34) è finalmente approvato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento modifica il decreto Cura Italia (convertito dalla legge n. 27/2020) rifinanziando il Fondo per il reddito di ultima istanza attivato presso il Ministero del Lavoro per erogare (anche) un **bonus ai professionisti ordinistici**. L'incremento dovrebbe garantire ulteriori **2 tranches da 600 euro ciascuna** (art. 78). I requisiti di fruizione sono quasi completamente confermati, con un'apertura verso gli invalidi INPS, ma occorrerà attendere, anche stavolta, un **decreto attuativo**.

D'altra parte, il decreto Rilancio introduce un **contributo a fondo perduto** (art. 25) - alternativo al bonus e non fruibile dagli iscritti alle Casse professionali. Questo contributo, erogato agli altri titolari di partita IVA, potrebbe far ottenere ai professionisti, un importo maggiore del bonus. Le rappresentanze professionali vedono, in questa scelta del Governo, l'ennesima "disattenzione" verso il mondo dei liberi professionisti. Resta da vedere se - e come - questa scelta iniziale possa essere corretta in sede di conversione del decreto.

### Bonus per i professionisti ordinistici

L'articolo 44 del decreto "Cura Italia" (D. L. 18/2020), convertito dalla L. 27/2020 ha istituito un Fondo per il "reddito di ultima istanza" anche a favore dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza professionale. Il decreto interministeriale attuativo aveva destinato 200 milioni di euro dello stanziamento (poi incrementati di ulteriori 80 milioni con un decreto del 30/4/2020) al fine di erogare loro, attraverso le rispettive Casse di previdenza, un **bonus una tantum per il mese di marzo** di importo pari a 600 euro.

**Leggi anche** Bonus 600 euro ai professionisti iscritti alle Casse: ripartono i pagamenti

Il primo decreto attuativo (del 28/3/2020) aveva stabilito criteri e modalità di attribuzione del bonus, da erogare ai professionisti che, per il 2018, avessero

dichiarato un **reddito complessivo**:

- **non superiore a 35.000 euro**, se l'attività sia stata limitata dai provvedimenti "anti Covid";
- **tra 35.000 euro e 50.000 euro** per cessazione dell'attività (con chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020) o per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa (a tal fine occorre una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019).

Il D. L. 23/2020 ha poi precisato che il bonus una tantum per il mese di marzo poteva essere richiesto da:

- **iscritti esclusivamente alla Cassa previdenziale erogante;**
- **non titolari di pensione.**

L'indennità non concorreva alla formazione del reddito imponibile.

La fruizione del bonus era **incompatibile** con la fruizione degli altri bonus previsti dal decreto Cura Italia (articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18).

### I nuovi bonus nel decreto Rilancio

Il decreto Rilancio ripropone il precedente bonus aggiornando la norma del Cura Italia (e del D. L. 23/2020) nei termini di seguito indicati.

Il decreto, al fine di riconoscere "anche **per i mesi di aprile e maggio 2020**" il bonus di 600 euro ai professionisti iscritti alle Casse di previdenza professionale:

- 1) porta da 300 a "1.150 milioni" lo **stanziamento** del relativo Fondo;

- 2) aumenta da 30 a 60 giorni il **termine per l'adozione del decreto interministeriale** attuativo.

Quanto ai requisiti di fruizione, la nuova norma dispone che, alla data della domanda, i richiedenti non devono essere:

- a) **titolari di contratto di lavoro subordinato** a tempo indeterminato;
- b) **titolari di pensione** (con l'eccezione dell'assegno

ordinario di invalidità ex lege 222/84, con evidente sperequazione rispetto ai professionisti che fruiscono della - analoga - pensione di invalidità erogata dalle Casse professionali).

---

N.B. Rispetto al bonus di marzo, è stata eliminata l'obbligatorietà dell'iscrizione esclusiva alla sola Cassa di previdenza alla quale si fa domanda.

---

### Divieto di cumulo

Il bonus - oltre a non essere cumulabile con tutti gli altri erogati dall'INPS (confermati ed ampliati ad altre categorie di lavoratori) - è altresì incompatibile con i trattamenti di **disoccupazione NASpI e DIS-COLL**, oltre che con la percezione del **contributo a fondo perduto** istituito dal medesimo decreto a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA.

Quest'ultima incompatibilità merita un approfondimento, poiché, questa misura di sostegno può essere - ove il professionista abbia i requisiti per la sua fruizione - **più "remunerativa"** del doppio bonus di aprile e maggio.

### Nuovo contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio

Per sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica l'articolo 25 del decreto riconosce un contributo a fondo perduto a favore, tra gli altri, dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA la cui attività non risulti cessata alla data di presentazione della domanda e che non siano iscritti alle Casse di previdenza professionale.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del **fatturato** e dei **corrispettivi del mese di aprile 2020** sia inferiore ai 2/3 di quelli di aprile 2019.

L'**importo** del contributo è determinato applicando le **seguenti percentuali**, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quelli di aprile 2019:

- a) **20%** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso;
- b) **15%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente;
- c) **10%** per i soggetti con ricavi o compensi tra un milione e cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente.

---

#### Ad esempio

In caso di **ricavi inferiori a 400.000 nel 2019 e un fatturato di 40.000 euro nel mese di aprile 2019 e**

pari a zero nell'aprile 2020, avrà diritto ad un sostegno del 20% calcolato sulla differenza tra i due periodi di imposta che, nel caso in specie, è pari a 40.000 euro. Il contributo a fondo perduto erogabile al richiedente, in questo caso, sarà pari a 8.000 euro.

E' previsto comunque un **importo minimo di 1000 euro** per le persone fisiche e **2000 euro** per i soggetti diversi dalle persone fisiche e la somma, come i bonus, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

### Valutazione finale

Come si è visto, la norma sul **contributo a fondo perduto** "non spetta" ai professionisti iscritti agli Albi professionali ed alle relative Casse di previdenza professionale.

Dal punto di vista giuridico, dal momento che anche in ambito comunitario, i liberi professionisti sono qualificati come **imprenditori**, è francamente incomprensibile la loro esclusione dalla fruizione di questo contributo, posto che non vi è dubbio (come comprovato dall'istantaneo esaurimento delle risorse del bonus di marzo) che anche questi lavoratori autonomi hanno pesantemente subito gli effetti della crisi economica conseguita alla pandemia.

E infatti, in una nota congiunta firmata, il **Comitato Unitario delle professioni (CUP)**, la **Rete professioni tecniche (RPT)** e l'**Associazione Giuristi ed Economisti insieme (AEGI)** hanno dichiarato che "l'esclusione di tutti i professionisti ordinistici dall'accesso ai contributi a fondo perduto ... è una scelta inaccettabile, che dimostra una volta di più un atteggiamento sostanzialmente punitivo della politica nei confronti di un settore determinante per il sistema economico del nostro Paese che, esattamente come tutte le altre realtà del mondo del lavoro autonomo e dipendente, sta attraversando una fase di enorme difficoltà che necessita di un sostegno concreto da parte dello Stato".

Sarebbe auspicabile - anche in considerazione dei "tempi lunghi" concessi per l'adozione del decreto interministeriale attuativo del bonus (coincidenti con quelli di conversione del decreto legge Rilancio) che il **Governo "aggiusti il tiro"**, come peraltro ha dimostrato di essere in grado di fare quando, con il DPCM del 30 aprile 2020 ha rifinanziato il bonus di marzo. E provveda, in sede di conversione del decreto, a sanare questa inspiegabile sperequazione, ammettendo anche i professionisti ordinistici alla fruizione del contributo a fondo perduto.

In estremo subordine, tornando al **bonus dei 600 euro**, è auspicabile estendere la compatibilità del bonus alle **pensioni di invalidità** erogate dalle Casse di

previdenza professionale. E' evidente, infatti, che - di regola - un professionista invalido fruisca del trattamento erogato dalla propria Cassa professionale e non

dell'assegno erogato dall'INPS al quale egli non è iscritto.



## Lavoro e Previdenza

Nel decreto Rilancio

## Cassa integrazione: nuova procedura per il pagamento diretto. Più veloce ma con diverse incognite

di Paolo Stern, di Gianluca Petricca - Consulenti del lavoro - Nexumstp SpA

Il decreto "Rilancio", che viene pubblicato 50 anni esatti dall'approvazione dello Statuto dei Lavoratori, prevede novità per la cassa integrazione guadagni in deroga e per la richiesta del datore di lavoro del pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS. Le aziende, destinatarie degli ammortizzatori in deroga Covid - 19, che chiedono le ulteriori 5 settimane di ammortizzatore sociale (per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa fino al 31 agosto 2020 - ad eccezione dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, che potranno fruire di ulteriori 9 settimane consecutivamente) e le successive 4 settimane (per i periodi dal 1° settembre fino al 31 ottobre 2020) non devono più seguire le diversificate regolamentazioni regionali, ma presentare la domanda di concessione direttamente alla sede INPS competente per territorio. Quali nuove complessità di gestione si profilano all'orizzonte?

Dopo le polemiche per i fortissimi **ritardi nel pagamento** ai lavoratori della prima "tranche" (9 settimane) di ammortizzatori sociali Covid-19 causate, soprattutto per la **cassa integrazione guadagni in deroga**, da procedure lunghe e farraginose, il decreto "Rilancio" apporta modifiche sia all'iter autorizzativo.

### Cassa integrazione guadagni in deroga. Pagamento diretto INPS

Il comma 1 dell'art. 71 del decreto legge "Rilancio", introduce al decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020) gli articoli 22 - ter, 22 quater e 22 quinquies.

L'art. 22 - quater al comma 1 prevede che i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga per i periodi successivi alle prime 9 settimane (precedentemente riconosciuti dalle Regioni) siano autorizzati dall'Inps. In pratica, i datori di lavoro destinatari degli **ammortizzatori in deroga**, che richiedono le ulteriori 5 settimane di ammortizzatore sociale Covid - 19 (per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa fino al 31 agosto 2020 - ad eccezione del settore Turismo che potrà fruire di ulteriori 9 settimane consecutivamente), e le successive 4 settimane (per i periodi dal 01 settembre fino al 31 ottobre 2020) previste dalle modifiche apportate all'art. 22 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, non devono più seguire gli iter autorizzativi previsti dalle diversificate regolamentazioni regionali, ma presenteranno richiesta di concessione direttamente alla sede INPS competente per territorio.

L'Istituto provvederà comunque al **monitoraggio dei limiti di spesa** comunicando i dati al Ministero del Lavoro. Per la procedura di pagamento diretto, la domanda dovrà essere presentata dal datore di lavoro all'Inps entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'INPS.

La **domanda** dovrà contenere la **lista dei beneficiari**, le **ore di riduzione/sospensione** riguardanti ciascun lavoratore per l'intero periodo oggetto di domanda, oltre i dati necessari per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione. L'INPS autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'**INPS** provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. I **datori di lavoro** che non hanno ancora inviato i dati all'INPS per domande già autorizzate dalle amministrazioni competenti relativamente a periodi di sospensione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono provvedere entro 20 giorni dall'entrata in vigore del Decreto.

|  |
|--|
| Cassa integrazione in deroga - pagamento diretto |
|--|

|          |  |  |
|----------|--|--|
| <b>1</b> | Datore di lavoro presenta domanda a Inps entro 15 giorni dall'inizio sospensione/riduzione | La domanda deve contenere:<br>- Elenco beneficiari<br>- Ore di sospensione/riduzione per ciascun lavoratore per l'intero periodo oggetto di domanda;<br>- Dati per il calcolo dell'anticipazione da parte di Inps; |
| <b>2</b> | Inps entro 15 giorni da ricezione domanda  | - Autorizza domanda<br>- Paga anticipazione ai lavoratori pari a 40% del valore delle ore autorizzate per intero periodo richiesto   |
| <b>3</b> | Datore di lavoro entro 30 giorni da erogazione dell'anticipazione                          | Invia a INPS i dati necessari al pagamento del saldo del trattamento di integrazione salariale   |

L'articolato meccanismo di **anticipazione/saldo** appena descritto, pur rispondendo all'apprezzabile obiettivo di raggiungere il più velocemente possibile i lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale mettendo loro a disposizione le provvidenze erogate dall'INPS, rischia di creare ad avviso di chi scrive ulteriori complessità di gestione. Si pensi ad esempio al caso in cui le ore di cassa integrazione guadagni in deroga richieste in sede di **domanda da un datore di lavoro per l'intero periodo**, su cui è stato calcolato da parte di INPS l'acconto del 40%, siano poi molto superiori rispetto alle ore effettivamente utilizzate dall'azienda nello stesso periodo. In fase di pianificazione iniziale le aziende prudenzialmente chiedono autorizzazione di ore di sospensione in numero maggiore rispetto a quelle che poi effettivamente consumeranno e che di volta in volta comunicheranno all'Istituto. Tale eventualità (non così remota considerando inoltre l'incerta fase economica in corso) obbligherà l'INPS, secondo quanto previsto dal comma 4 del nuovo art. 22 *quater* del decreto legge n. 18/2020, a recuperare nei confronti del datore di lavoro (con modalità ancora da definire) gli **importi indebitamente anticipati**. Il datore di lavoro si troverà nella situazione di dover, a sua volta recuperare, tali somme al lavoratore essendo quest'ultimo il soggetto che ha effettivamente ricevuto l'anticipazione INPS. Pur dovendo necessariamente attendere le note di prassi INPS relativamente al meccanismo di acconto/saldo della prestazione a sostegno del reddito, una situazione come quella descritta potrebbe creare ulteriori complessità di gestione.

#### Cassa in deroga in caso di aziende plurilocalizzate

Il Decreto "Rilancio" conferma che i datori di lavoro

con unità produttive site in più regioni o province potranno richiedere il trattamento di cassa integrazione in deroga direttamente al Ministero del Lavoro. Uno specifico decreto dovrà stabilire però il **numero di regioni o province autonome** in cui sono localizzate le unità produttive, al di sopra del quale, l'ammortizzatore in deroga, dovrà essere richiesto e autorizzato dal Ministero di Via Veneto. Esclusivamente per tali aziende il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga potrà essere anticipato dal datore di lavoro. Tale previsione risulta dalla lettura del nuovo comma 6 *bis* dell'art. 22 del decreto legge 18 del 17 marzo 2020 introdotto dall'art. 70 del decreto legge "Rilancio".

#### CIGO e assegno ordinario

Il nuovo art. 22 *quinquies* prevede poi che, anche le aziende destinatarie dei trattamenti ordinari di integrazione salariale e di assegno ordinario nell'ambito del fondo di integrazione salariale, nel caso in cui richiedano il pagamento diretto dell'INPS saranno tenute a rispettare la procedura precedentemente descritta per il caso della cassa in deroga e prevista dal comma 4 dell'art. 22 *quater*. Tale procedura riguarderà però solo le **domande presentate all'INPS** a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto "Rilancio".

In caso di pagamento delle prestazioni con anticipo del datore di lavoro si registra invece la **riduzione dei tempi** a disposizione per la presentazione della domanda tramite i canali telematici INPS. Come già precedentemente anticipato, le domande potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid - 19.

## Lavoro e Previdenza

Per le aziende

## Cassa integrazione ordinaria e straordinaria: nuove istruzioni dell'INPS

Nel messaggio n. 2066 del 2020, l'INPS fornisce istruzioni operative e regole amministrative per la gestione delle attività successive all'emanazione dei provvedimenti di modifica dei decreti ministeriali di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e della modalità di pagamento della cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO). Per quanto riguarda le integrazioni salariali straordinarie, si richiamano i decreti di annullamento con efficacia retroattiva, i decreti di sospensione per effetto dell'emergenza Covid-19, i decreti di revoca, le comunicazioni integrative di rettifica, i decreti di modifica della modalità di pagamento, le richieste di esonero dal versamento del contributo addizionale e le comunicazioni ministeriali circa gli esiti degli accertamenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) riguardanti il superamento delle percentuali di ore fruibili per contratto di solidarietà.

Con il messaggio 2066 del 19 maggio 2020 l'INPS richiama le indicazioni per la corretta gestione delle attività da porre in essere a seguito dell'emanazione di provvedimenti di **CIGS** di secondo grado o della variazione delle modalità di pagamento dell'integrazione salariale ordinaria successiva al rilascio dell'autorizzazione. Per quanto riguarda le integrazioni salariali straordinarie, si richiamano le regole amministrative da seguire a fronte di variazioni delle **autorizzazioni CIGS**. Con riferimento alla **CIGO**, si richiamano le istruzioni da applicare nelle ipotesi di modifica della modalità di pagamento della prestazione.

### Regole amministrative CIGS

· Decreti di **annullamento**: L'annullamento di un decreto ministeriale di concessione della CIGS da parte del Ministero è determinato da un vizio di legittimità del provvedimento originariamente emanato. Per l'eliminazione di tale vizio è necessaria l'adozione di un nuovo decreto che annulla totalmente o parzialmente, con efficacia retroattiva, il precedente decreto. L'inserimento di un decreto di annullamento nella banca dati di **Sistema Unico** da parte della **Direzione centrale Ammortizzatori sociali** viene segnalato agli operatori delle Strutture territoriali con appositi avvisi di lettura obbligatoria. Il decreto di annullamento parziale comporta una riduzione del periodo originariamente concesso, per cui, in tali casi, la **Struttura territoriale** competente deve modificare l'autorizzazione

già emessa riducendo il periodo e riparametrando le ore autorizzate in modo proporzionale alle settimane residue. Qualora risulti un numero di ore già conguagliate o pagate superiore rispetto a quanto risultante dalla suddetta riparametrazione, le stesse devono essere recuperate, salvo che l'azienda dimostri la spettanza del maggior numero di ore anche in base alle previsioni dell'accordo relativo alla CIGS.

· Decreti di **sospensione della CIGS**: il decreto legge 18/2020, per le imprese che devono sospendere il programma CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza **Covid-19**, prevede la possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario qualora rientrano nella disciplina. In tali casi il **Ministero del Lavoro e delle politiche sociali** adotta un unico decreto direttoriale che, senza soluzione di continuità, dispone sia la sospensione del trattamento di CIGS in corso indicando la data di decorrenza di detta sospensione, corrispondente al numero di settimane di CIGO che l'azienda ha chiesto con causale "COVID-19 nazionale-sospensione CIGS", sia la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale del trattamento di CIGS.

· Decreti di **revoca**: la revoca, a differenza dell'annullamento, non deriva da un'originaria illegittimità del provvedimento concessorio, bensì da un successivo mutamento della situazione di fatto che rende necessaria la modifica parziale del provvedimento stesso, come i decreti di riduzione parziale del periodo CIGS su richiesta della ditta stessa. Gli operatori delle Strutture territoriali riceveranno un avviso che segnala la presenza di un decreto di revoca.

· Comunicazioni integrative di **rettifica**: le comunicazioni di rettifica trasmesse dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali integrano il contenuto del decreto di concessione già emanato, fornendo nuove indicazioni che non comportano modifiche integrali del provvedimento ministeriale originariamente adottato.

· Decreti di **modifica della modalità di pagamento**: il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali può adottare decreti che prevedono la modifica della modalità di pagamento delle integrazioni salariali straordinarie, da **conguaglio a pagamento diretto ai lavoratori**. Tali decreti, di norma, sono emanati nel corso del periodo di validità del trattamento su richiesta dell'azienda e a seguito dell'aggravamento delle condizioni finanziarie della stessa. In alternativa, il Ministero può decretare l'annullamento del pagamento diretto originariamente concesso, in esito alla verifica della mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento dello stesso. In tal caso l'integrazione salariale straordinaria concessa rimane efficace, ma la prestazione

deve essere anticipata ai lavoratori dall'azienda e poi recuperata dalla stessa tramite conguagli su Uniemens.

· **Richiesta di esonero dal pagamento del contributo addizionale:** in questo caso l'eventuale variazione dell'autorizzazione di CIGS già emessa proviene da una richiesta dell'azienda e non è determinata da un decreto ministeriale. Le aziende possono richiedere alla Struttura territoriale INPS che ha emesso l'autorizzazione CIGS, l'esonero dal versamento del contributo addizionale, sussistendone i relativi requisiti. La Struttura territoriale competente deve valutare l'effettiva spettanza dell'esonero richiesto dall'azienda e inviare, tramite PEI, una richiesta motivata alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali che, salvo contrario avviso, procederà alla variazione dei dati negli appositi archivi.

· **Superamento dei limiti di ore fruibili per contratto di solidarietà:** la modifica dei trattamenti di CIGS già concessi viene determinata da una specifica nota del Ministero, in esito ad accertamenti dell'INL, inoltrata dalla Direzione centrale Ammortizzatori sociali alle competenti Strutture territoriali. Gli organi ispettivi hanno il dovere di verificare il rispetto dei contenuti del contratto di solidarietà con riferimento alla corretta applicazione delle modalità di **riduzione oraria**. L'operatore della Struttura territoriale competente deve decurtare dall'autorizzazione le ore usufruite in eccedenza rispetto ai suddetti limiti di riduzione oraria e conseguentemente attivare le azioni di recupero degli eventuali indebiti con l'obbligo dell'azienda di regolarizzare la posizione dei lavoratori interessati.

#### Istruzioni CIGO

Nei casi di CIGO per causali COVID-19 non è necessario che l'impresa fornisca alcuna documentazione circa le difficoltà finanziarie dell'impresa, per richiedere il pagamento diretto della prestazione.

Tale modalità di erogazione della prestazione può essere richiesta, oltre che al momento della presentazione della domanda di concessione della CIGO, anche successivamente, se le condizioni che danno titolo a detta richiesta si manifestino dopo la presentazione della domanda.

Nei casi di richieste di pagamento diretto non contestuali alla domanda di concessione dell'integrazione salariale e successive al rilascio dell'autorizzazione, qualora l'azienda non abbia ancora effettuato dei conguagli, la Struttura territoriale competente deve annullare l'autorizzazione originaria ed emettere una nuova autorizzazione per l'intero periodo di cassa.

Diversamente, in presenza di conguagli già effettuati da parte dell'azienda, la Struttura territoriale deve chiudere l'originaria autorizzazione, decurtando le ore

richieste a pagamento diretto, alla data del provvedimento di accoglimento della richiesta di modifica della modalità di pagamento ed emettere una nuova autorizzazione. A tal fine è necessaria una **nuova domanda** dell'azienda.

In ogni caso, non potranno essere accolte le richieste di cambio della modalità di pagamento qualora si sia già verificata la decadenza dal conguaglio.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

INPS, messaggio 19/05/2020, n. 2066

### Lavoro e Previdenza

Gazzetta Ufficiale

## Rimborsi per volontariato nella protezione civile: procedure per i datori di lavoro

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la direttiva, datata 24 febbraio 2020, con cui vengono stabilite le procedure utili per la presentazione delle domande di rimborso da parte dei datori di lavoro pubblici o privati per il recupero degli emolumenti pagati al lavoratore impegnato come volontario e ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. Nel documento sono contenute le indicazioni utili ai datori di lavoro, ai lavoratori autonomi e alle organizzazioni di volontariato.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella direttiva del 24 febbraio 2020, stabilisce le modalità e le procedure per la presentazione delle istanze di rimborso dei datori di lavoro pubblici o privati, anche con le modalità del credito di imposta, per gli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario e ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, nonché per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti per le spese autorizzate in occasione di attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile.

Presentazione delle istanze di rimborso



I datori di lavoro pubblici o privati dei volontari possono avanzare domanda di rimborso degli emolumenti versati al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che provvede, a seguito di istruttoria, ad effettuare il rimborso, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, degli oneri derivanti dalla partecipazione, come volontari, dei propri dipendenti ad attività autorizzate di protezione civile.

I datori di lavoro pubblici o privati dei volontari possono alternativamente richiedere di usufruire dei rimborsi con le modalità del credito d'imposta.

I volontari, lavoratori autonomi e liberi professionisti, possono avanzare domanda di rimborso al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, per il ristoro del mancato guadagno giornaliero per la partecipazione ad attività autorizzate di protezione civile.

Le organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale e negli elenchi territoriali del volontariato organizzato di protezione civile il cui impiego è stato autorizzato in occasione di emergenze, pianificazione, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, possono richiedere al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, il rimborso delle spese sostenute in occasione delle attività svolte.

?

*A cura della Redazione*

Riferimenti normativi

Presidente del Consiglio dei Ministri, direttiva 24/02/2020

## Lavoro e Previdenza

Dai Consulenti del Lavoro

# Ammortizzatori sociali: necessaria una proroga con efficacia immediata

Con il comunicato stampa del 19 maggio 2020

il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro informa della proposta avanzata dalla Presidente, Marina Calderone, con una lettera al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo. Il provvedimento, varato dal Consiglio dei Ministri il 13 maggio scorso e contenente misure per 55 miliardi di euro, ad oggi infatti non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. E questo ritardo lascia in un profondo stato di disagio chi ha perso il lavoro nelle settimane di lockdown e non può accedere agli ammortizzatori sociali ma anche i lavoratori autonomi e le aziende che hanno difficoltà ad accedere ai prestiti garantiti dallo Stato. Per questo è necessario che le ulteriori 9 settimane di ammortizzatori sociali trovino spazio in un provvedimento di immediata efficacia.

Alla luce degli attuali ritardi nella pubblicazione del **Decreto Rilancio**, serve un decreto che assegni immediatamente le risorse ai lavoratori. Questa è la proposta formulata dal consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. A causa della prolungata emergenza economica e delle limitazioni nelle attività produttive, è ancora più indispensabile ricorrere agli **ammortizzatori sociali**. Il provvedimento, varato dal Consiglio dei Ministri il 13 maggio scorso e contenente misure per 55 miliardi di euro, ad oggi, non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e gli aiuti tardano ad arrivare. La Presidente, **Marina Calderoni**, sollecita un provvedimento normativo tempestivo che faciliti l'accesso alle ulteriori 9 settimane di ammortizzatori sociali annunciate nel decreto legge Rilancio, con una lettera al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, **Nunzia Catalfo**, e precisa che il decreto Rilancio sta scontando ritardi connaturati a provvedimenti normativi articolati e complessi. E' necessario che le ulteriori **9 settimane** di ammortizzatori sociali trovino spazio in un provvedimento di immediata efficacia, che possa semplificare le procedure e dare respiro ad **aziende e lavoratori**. Serve un decreto legge che entri in vigore immediatamente. Solo in questo modo si consentirà all'INPS e agli altri enti coinvolti di adeguare le proprie procedure in forza di previsioni normative semplificatrici che riescano ad evitare il pericolo di lasciare i lavoratori privi di qualsiasi aiuto economico. Molti lavoratori hanno perso il lavoro nelle settimane di lockdown e non possono accedere agli ammortizzatori sociali previsti dal provvedimento, molti lavoratori autonomi non possono ancora sperare di ricevere entro la fine del mese il nuovo bonus di 600 euro e poi, le aziende hanno difficoltà ad accedere ai **prestiti garantiti dallo Stato**, a causa delle lungaggini burocratiche e procedurali degli istituti di credito, e dovranno ancora attendere per ricevere i **contributi a fondo perduto** così come gli sconti fiscali annunciati

dal Governo.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro,  
Comunicato Stampa 19/05/2020

### Lavoro e Previdenza

Dal Ministero del Lavoro

## 5 per mille: proroga delle scadenze per gli enti del Terzo settore

È stata pubblicata la Nota n. 4344 del 19 maggio 2020 della Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, relativa alla proroga dei termini per lo svolgimento delle attività finanziate ed ai conseguenti obblighi di rendicontazione gravanti sui soggetti beneficiari del contributo del 5 per mille a seguito dell'emanazione del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n.27 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". In particolare, è possibile svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l'anno finanziario 2017 entro la data del 31 ottobre 2020; inoltre, per il solo anno 2020, il termine per la redazione del rendiconto è fissato in 18 mesi dalla data di ricezione delle somme.

A partire dalla pubblicazione del decreto-legge n.6 del 23.2.2020 con il quali sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da **COVID-19**, sono stati emanati specifici interventi legislativi riguardanti la possibilità di prorogare il termine entro cui possono essere svolte le attività finanziate con i **fondi del cinque per mille** e, conseguentemente, di prorogare il termine entro il quale deve essere assolto il relativo **obbligo di rendicontazione** concernente gli importi accreditati durante l'anno solare 2019 e imputabili agli anni finanziari 2017 o antecedenti e la possibilità di destinare le somme percepite a titolo di cinque per mille per attività finalizzate a far fronte all'emergenza sanitaria in corso o al sostegno di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro che operino per il contenimento e la gestione della suddetta emergenza.

Poiché le misure restrittive adottate in conseguenza dell'emergenza epidemiologica in atto sono suscettibili di incidere significativamente sia sulla concreta

possibilità di implementazione delle attività finanziate attraverso le risorse provenienti dal cinque per mille che sulla possibilità di adempimento degli obblighi rendicontativi entro i termini normativamente fissati, la legislazione attribuisce agli **enti del Terzo settore** la facoltà di beneficiare di un più ampio margine temporale sia per l'utilizzo delle somme percepite a titolo di cinque per mille che per la loro rendicontazione.

- Per l'anno finanziario 2017 tale contributo è stato percepito dalla maggior parte degli enti del Terzo Settore in data 11/07/2019, per gli importi pari o superiori a € 500.000,00, e in data 07/08/2019, per gli altri importi, il termine ultimo entro il quale utilizzare le risorse del cinque per mille, originariamente in scadenza al 10.7.2020 o al 6.8.2020, è posposto al **31 ottobre 2020**. In ragione dello stato d'emergenza in corso, si deve ritenere la disposizione in parola applicabile, secondo il criterio di cassa, anche ai contributi parimenti erogati, in via eccezionale, nel corso del 2019, sebbene imputati ad anni finanziari antecedenti il 2017, per i quali la scadenza del termine di utilizzo non sia anteriore al 31 gennaio 2020. Si riconosce agli enti destinatari del contributo del cinque per mille la facoltà di accantonare le somme ricevute per progetti pluriennali, indicandole nel rendiconto e portandole a rendicontazione anche in annualità successive.

- Gli enti del Terzo settore che, avendo percepito il contributo del cinque per mille nel corso del 2019, sono tenuti alla redazione del relativo rendiconto nel corrente anno, godono di ulteriori sei mesi ai fini dell'adempimento del suddetto obbligo, da assolversi, pertanto, **entro 18 mesi**, e non più 12 mesi, dalla data di ricezione delle somme. Dal nuovo termine così prorogato decorrono altresì i 30 giorni entro i quali i soggetti destinatari di importi pari o superiori ad € 20.000,00 sono tenuti ad adempiere all'obbligo di trasmissione del rendiconto alla scrivente Amministrazione.

Possono essere considerate ammissibili ai fini della rendicontazione del contributo del cinque per mille, spese sostenute per far fronte all'emergenza sanitaria in corso solo se le stesse siano imputate ad attività rientranti nell'oggetto sociale e coerenti con le proprie finalità statutarie. Pertanto, l'emergenza epidemiologica in atto non può fondare l'ammissibilità, ai fini dell'utilizzo del contributo del cinque per mille, di spese da sostenere in deroga alle previsioni statutarie, tali da determinare una modifica dell'oggetto o dello scopo sociale.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Nota  
19/05/2020



## Lavoro e Previdenza

Dal 18 maggio al 14 giugno

## Coronavirus-fase 2: le misure urgenti di contenimento in tutta Italia

Con la Comunicazione del 19 maggio 2020, l'INAIL riassume le disposizioni adottate per le misure relative al contenimento dell'emergenza con decorrenza dal 18 maggio fino al 14 giugno 2020. Con il DPCM del 17 maggio 2020 continua a essere incentivata la modalità di lavoro agile per le attività professionali, nonché l'utilizzo delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti; è raccomandata l'assunzione dei protocolli di sicurezza anti-contagio emanati alle imprese commerciali e alle attività produttive industriali. Sono dettate, inoltre, disposizioni per gli spostamenti dentro e fuori l'Italia, per il trasporto pubblico e misure specifiche per la disabilità.

Con il D.P.C.M. 17 maggio 2020 sono previste **misure urgenti di contenimento dell'emergenza sull'intero territorio nazionale** con decorrenza dal 18 maggio fino al 14 giugno 2020. Lo comunica l'INAIL sul sito online, il 19 maggio 2020.

Continua a essere incentivata la modalità di **lavoro agile** per le attività professionali, nonché l'utilizzo delle **ferie**, dei **congedi retribuiti** per i dipendenti e degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. È raccomandata l'assunzione di **protocolli di sicurezza anti-contagio** tra cui il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e l'adozione di strumenti di protezione individuale. Devono essere incentivate le operazioni di **sanificazione** dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Le attività commerciali al dettaglio, quelle dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, e delle strutture ricettive nonché le attività degli stabilimenti balneari, compatibilmente con l'andamento della situazione epidemiologica nei singoli territori, devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, e dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Viene, in particolare, confermato che lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali che deve avvenire nel rispetto dei contenuti del "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e per il contenimento della

diffusione del contagio negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del "protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del contagio nei cantieri" del 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, e del "protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del contagio nel settore del trasporto e della logistica" del 20 marzo 2020.

È disciplinato, inoltre, l'ingresso in Italia, compresi i transiti e i soggiorni di breve durata.

Sono dettate disposizioni in materia di **spostamenti** da e per l'estero e in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera.

Definite anche le misure da adottare in materia di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne anche sulla base di quanto previsto nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19".

Sono presenti anche ulteriori misure specifiche per la **disabilità**.

Le disposizioni del D.P.C.M. 17 maggio 2020 entrano in vigore il 18 maggio e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.

*A cura della Redazione*

## Lavoro e Previdenza

Accordi collettivi nazionali

## Aziende industriali alcolici, oli e farine: prima tranche di aumenti con la retribuzione di maggio

Assobibe da una parte e, Assalzo, Assitol, Federvini e Italmopa dall'altra, con Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, in data 15 maggio 2020, hanno sottoscritto due accordi collettivi nazionali che definiscono una prima tranche di aumenti economici e la riapertura delle trattative per il rinnovo del CCNL dell'industria alimentare. Con gli accordi in esame le Parti stabiliscono l'erogazione di una tranche di aumenti retributivi con decorrenza 1° dicembre 2019. Gli arretrati, pari a 6 quote, sono erogati ai lavoratori a partire dalla retribuzione del

mezzo di maggio 2020.

In data 15 maggio 2020 Assobibe da una parte e, Assalzo, Assitol, Federvini e Italmopa dall'altra, con Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno sottoscritto due accordi collettivi nazionali che definiscono una **prima tranche di aumenti economici** e la **riapertura delle trattative** per il rinnovo del CCNL dell'**industria alimentare**. Si fa presente che tali accordi, come quelli di analogo contenuto siglati il 6, 12, 13 e 14 maggio scorso da altre associazioni datoriali si inseriscono nell'ambito delle trattative in corso per il rinnovo del contratto.###

### Minimi tabellari

Con gli accordi in parola le Parti stabiliscono l'erogazione di una **tranche di aumenti retributivi** con decorrenza 1° dicembre 2019.

Pertanto, a seguito degli aumenti stabiliti con decorrenza **dicembre 2019**, gli importi mensili del minimo contrattuale risultano i seguenti:

| Livelli | Importi mensili |
|---------|-----------------|
| 1SQ     | 2.372,01        |
| 1S      | 2.372,01        |
| 1       | 2.062,59        |
| 2       | 1.701,67        |
| 3A      | 1.495,40        |
| 3       | 1.340,73        |
| 4       | 1.237,57        |
| 5       | 1.134,46        |
| 6       | 1.031,33        |

Gli **arretrati** (pari a 6 quote) verranno erogati ai lavoratori in forza alla data della firma degli accordi, con le seguenti modalità:

- **2** quote con la retribuzione del mese di **maggio 2020**;
  - **3** quote con la retribuzione del mese di **giugno 2020**;
  - **1** quota con la retribuzione del mese di **agosto 2020**.
- Per espressa previsione delle Parti, con tali erogazioni sono assolti gli obblighi retributivi relativi all'anno 2020.

### Assistenza integrativa

Il CCNL 5 febbraio 2016 stabiliva che a far data dal 1° giugno 2020, il finanziamento al **Fondo Fasa** poteva essere implementato di ulteriori euro 2,00 mensili (per 12 mensilità) a carico del lavoratore dipendente, dietro espressa volontà dello stesso.

Gli accordi in parola stabiliscono il rinvio della compartecipazione contributiva al Fondo, dal 1° giugno 2020 alla data del **1° gennaio 2021**.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Accordo collettivo nazionale 15/05/2020

Accordo collettivo nazionale 15/05/2020

## Finanziamenti

Acquisto di apparecchiature e attrezzature

## Decreto Rilancio: contributi a fondo perduto per le imprese che riducono il rischio contagio

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Arrivano con il decreto Rilancio 403 milioni di euro a favore delle imprese per l'adozione di misure per la riduzione del rischio di contagio sul lavoro da Coronavirus. Le risorse sono messe a disposizione dall'INAIL pescando dalle disponibilità del bando ISI 2019, che viene revocato, e dallo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti per la sicurezza sui luoghi di lavoro. I contributi a fondo perduto, di importo variabile a seconda del numero dei dipendenti dell'impresa, agevolano l'acquisto di apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, di dispositivi di sanificazione degli ambienti o sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio.

Revocato il bando ISI 2019 per gli investimenti in sicurezza sui luoghi di lavoro. Al suo posto, contributi ad hoc per l'adozione di **misure di sicurezza anti Covid-19**. La sostituzione arriva con il **decreto Rilancio** (D.L. 19 maggio 2020 n. 34).

La dote finanziaria a disposizione per i nuovi contributi ammonta a 403 milioni. Le risorse saranno trasferite dall'**INAIL** a **Invitalia**, che le gestirà sulla base degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto.

**Leggi anche** Decreto Rilancio: credito d'imposta fino al 60% per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro

### Cosa finanziano i nuovi contributi

Obiettivo del nuovo intervento agevolativo introdotto dal decreto Rilancio è di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020.

Gli aiuti sono destinati in particolare alle imprese che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la **riduzione del rischio di contagio**.

Nello specifico, i contributi finanzieranno l'acquisto di:

- **apparecchiature e attrezzature** per l'isolamento o il **distanziamento dei lavoratori**, compresi i relativi costi di installazione;
- **dispositivi elettronici e sensoristica** per il distanziamento dei lavoratori;
- apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi.

Sarà agevolato anche l'acquisto di:

- **dispositivi** per la **sanificazione** dei luoghi di lavoro;
- sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio.

I contributi potranno essere richiesti anche per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale (**DPI**). La norma non precisa quali siano i DPI ammissibili. In attesa di indicazioni più precise al riguardo, si ritiene di poter applicare, per analogia, quanto stabilito dal bando Impresa Sicura, emanato da Invitalia in attuazione del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020).

I DPI ammissibili ai nuovi contributi dovrebbero pertanto essere: mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3; guanti in lattice, in vinile e in nitrile; dispositivi per protezione oculare; indumenti di protezione, quali tute e/o camici; calzari e/o sovrascarpe; cuffie e/o copricapi; detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

### Periodo di ammissibilità delle spese

Un aspetto interessante della nuova misura riguarda il periodo di ammissibilità delle spese. I contributi copriranno le **spese sostenute dal 17 marzo 2020**. La norma stabilisce infatti che sono considerate eleggibili le spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto Cura Italia, avvenuta appunto il 17 marzo 2020.

### Imprese ammissibili

Per quanto riguarda i soggetti destinatari degli aiuti, i contributi sono rivolti alle imprese, anche individuali, iscritte al **Registro delle imprese** o all'**Albo delle imprese artigiane**, alle **imprese agricole** iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese e alle imprese agrituristiche.

Ammesse anche le **imprese sociali** di cui al D.Lgs. n. 112/2017, purché iscritte al Registro delle imprese.

### Importo contributi

Il contributo massimo ottenibile da una ciascuna impresa varia a seconda del numero dei suoi dipendenti. In particolare, il valore massimo dell'aiuto è modulato

come segue:

- 15.000 euro per le imprese **fino a 9 dipendenti**;
- 50.000 euro per le imprese **da 10 a 50 dipendenti**;
- 100.000 euro per le imprese con **più di 50 dipendenti**.

Per espressa disposizione, i contributi **non saranno cumulabili** con gli altri benefici, anche di natura fiscale, ma solo se avranno ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

I contributi sono concessi in conformità a quanto previsto nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C (2020) 1863-final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, come modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020-C (2020) 2215-final. Ai sensi di tale regime, l’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può

superare 800.000 euro, ovvero di 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura o di 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

**Attuazione.** Le modalità e le procedure di accesso ai contributi dovranno essere definite con apposito bando che dovrà essere emanato a cura di **Invitalia**.

La norma si limita a dire che i contributi saranno concessi con **procedura automatica**, ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 123/1998.

In analogia con il bando Impresa Sicura, si ritiene che le domande di accesso ai contributi dovranno essere presentate attraverso l’apposita procedura che sarà disponibile sul sito Invitalia e l’assegnazione dei contributi dovrebbe avvenire secondo l’ordine cronologico di presentazione.

### Agevolazione in sintesi

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Soggetti beneficiari</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane</li> <li>- Imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese</li> <li>- Imprese agrituristiche</li> <li>- Imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017, iscritte al Registro delle imprese</li> </ul> |
| <b>Interventi agevolabili</b>     | Interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale.   |
| <b>Importo massimo contributo</b> | 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti, 50.000 euro quelle da 10 a 50 dipendenti, 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti.  |
| <b>Risorse disponibili</b>        | 403 milioni di euro.   |

## Finanziamenti

Dal Mise

## Bandi FCS, FIT e PIA Innovazione: la disciplina della moratoria dei finanziamenti

Con la circolare n. 146549 del 18 maggio 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico disciplina le misure di moratoria per i finanziamenti agevolati per i progetti presentati a valere sui bandi FCS, FIT e PIA Innovazione, con la quale si riconosce alle imprese di micro, piccola e media dimensione, che ne facciano istanza, la sospensione nella restituzione delle rate di finanziamento fino al 30 settembre 2020.

Con la circolare n. 146549 del 18 maggio 2020, attuativa della **moratoria dei finanziamenti** agevolati FCS - FIT - PIA, il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce che la ratio dell'art. 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia) convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, tende ad alleggerire le PMI dall'onere del pagamento delle rate nel contesto dell'attuale stretta finanziaria. Detta norma, in base alla risoluzione interpretativa assunta dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese, può intendersi applicabile anche alle misure agevolative di propria competenza che prevedono finanziamenti concessi in modalità diretta.

La circolare disciplina in particolare, le misure di moratoria per i finanziamenti agevolati per i progetti **presentati a valere sui bandi FCS, FIT e PIA Innovazione**, con la quale si riconosce alle imprese di micro, piccola e media dimensione, che ne facciano istanza, la sospensione nella restituzione delle rate di finanziamento **fino al 30 settembre 2020**.

Nello specifico:

- **per progetti presentati in ambito FCS:** considerato che la rata è semestrale, l'impresa che a far data dal 1° febbraio 2020 al 30 settembre 2020 ha una rata in scadenza, al 30 giugno 2020, potrà usufruire della sospensione del pagamento fino al 30 settembre 2020, senza nessun aggravio di ulteriori costi. Dal 1° ottobre 2020 la rata sospesa dovrà essere regolarizzata e pagata **entro la scadenza della rata successiva ovvero entro il 31 dicembre 2020**, nel rispetto della normativa vigente in materia di morosità;

- **per i progetti presentati in ambito FIT e PIA Innovazione:** tenuto conto che le rate sono annuali ed hanno una diversa cadenza legata alla data di emissione del decreto di concessione provvisoria, l'impresa che a far data dal 1° febbraio 2020 al 30 settembre

2020 ha una rata annuale in scadenza potrà usufruire della sospensione del pagamento **fino al 30 settembre 2020**, senza nessun aggravio di ulteriori costi. Dal 1° ottobre 2020 la rata sospesa dovrà essere regolarizzata e **pagata entro la scadenza della successiva rata**, nel rispetto della normativa vigente in materia di morosità. Per beneficiare della sospensione le imprese beneficiarie dovranno presentare la **richiesta di moratoria** unicamente al Soggetto gestore secondo il modello allegato alla circolare e dovrà, altresì, come previsto dal comma 3 del richiamato articolo 56, contenere la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, "di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

*A cura della Redazione*

## Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, circolare n. 146549, 18/05/2020

## Finanziamenti

Dalla Commissione Europea

## Orizzonte 2020: in arrivo 122 milioni per finanziare ricerca e innovazione per combattere il coronavirus

La Commissione Europea ha mobilitato altri 122 milioni di € dal suo programma di ricerca e innovazione, Orizzonte 2020, per attività di ricerca urgenti relative al coronavirus. I finanziamenti dovrebbero consentire di riorientare la produzione per la fabbricazione in tempi brevi di forniture e attrezzature mediche essenziali necessarie per la diagnosi, la cura e la prevenzione, nonché di sviluppare tecnologie mediche e strumenti digitali per migliorare l'individuazione, la sorveglianza e l'assistenza ai pazienti.

La Commissione Europea ha mobilitato altri 122 milioni di € per il programma di ricerca e innovazione, Orizzonte 2020 al fine di incentivare **azioni di ricerca e innovazione per combattere il coronavirus**.

Il progetto va ad integrare le azioni precedenti volte a sviluppare test diagnostici, terapie e vaccini potenziando la capacità di produzione predisponendo soluzioni che siano disponibili in tempi brevi al fine di rispondere rapidamente alle esigenze pressanti. Consentirà inoltre di comprendere meglio l'impatto dell'epidemia sul piano comportamentale e socioeconomico.

Nello specifico il nuovo invito coprirà cinque settori



con i seguenti stanziamenti di bilancio indicativi:

- **Riorientamento della produzione** verso forniture e apparecchiature mediche essenziali (23 milioni di €);
- **Tecnologie mediche**, strumenti digitali e analisi dell'intelligenza artificiale per migliorare la sorveglianza e l'assistenza a livelli di maturità tecnologica elevata (56 milioni di €);
- **Impatti comportamentali**, sociali ed economici della risposta alla pandemia (20 milioni di €);
- **Coorti Covid-19** paneuropee (20 milioni di €);
- **Collaborazione** tra le coorti dell'UE e le coorti internazionali esistenti pertinenti per la Covid-19 (3 milioni di €).

Queste nuove ricerche si baseranno su grandi gruppi di pazienti (**coorti**) in tutta Europa in quanto una più adeguata comprensione degli impatti comportamentali e socioeconomici della pandemia di coronavirus, potrebbe contribuire a migliorare le strategie di cura e prevenzione.

**Mariya Gabriel**, Commissaria responsabile per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e i giovani, ha dichiarato: "Stiamo mobilitando tutti i mezzi a nostra disposizione per sconfiggere questa pandemia grazie a strumenti diagnostici e terapie e alla prevenzione. Ma per avere la meglio sul coronavirus, dobbiamo anche capire come incide sulla nostra società e come diffondere nel modo più adeguato questi interventi in tempi rapidi. Dobbiamo esplorare soluzioni tecnologiche per produrre più rapidamente apparecchiature e forniture mediche, monitorare e prevenire la diffusione della malattia e migliorare l'assistenza ai pazienti."

La Commissione ha stabilito il termine **dell'11 giugno** per presentare la manifestazione di interesse intendendo così da ottenere soluzioni innovative per contenere e attenuare la pandemia e migliorare l'assistenza ai pazienti anche post-guarigione, ai gruppi vulnerabili, al personale socio-sanitario in prima linea e alle loro comunità, nel più breve tempo possibile.

La Commissione ha stabilito che nelle convenzioni di sovvenzione che deriveranno da questo nuovo progetto di finanziamento, saranno inserite apposite clausole affinché i risultati e le scoperte ottenuti siano condivisi celermente e possano essere immediatamente utilizzati.

*A cura della Redazione*

## Finanziamenti

Dal Consiglio Europeo

## COVID-19: in arrivo SURE lo

## strumento temporaneo per proteggere i posti di lavoro

L'Unione Europea ha istituito SURE, uno strumento temporaneo per aiutare i lavoratori a mantenere il loro posto di lavoro durante la crisi, che fornirà agli Stati membri fino a 100 miliardi di EUR di prestiti a condizioni favorevoli per far fronte all'impatto economico della crisi Covid-19. SURE sarà disponibile dopo che tutti gli Stati membri avranno fornito le loro garanzie e sarà in seguito operativo fino al 31 dicembre 2022. Su proposta della Commissione, il Consiglio potrà decidere di prorogare il periodo di disponibilità dello strumento, ogni volta per un periodo supplementare di 6 mesi, qualora persistano gravi perturbazioni economiche causate dalla pandemia di Covid-19.

L'Unione Europea ha istituito **SURE**, che fornirà agli Stati membri fino a **100 miliardi di EUR di prestiti a condizioni favorevoli** che, nell'ambito del pacchetto di sostegno di emergenza per far fronte all'impatto economico della crisi Covid-19, sarà uno **strumento temporaneo** per aiutare i lavoratori a mantenere il loro posto di lavoro durante la crisi.

Lo strumento consente agli Stati membri di chiedere il **sostegno finanziario** dell'UE per contribuire al finanziamento degli aumenti repentini e severi della spesa pubblica nazionale che si sono avuti a partire dal 1° febbraio 2020 connessi a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, anche per i lavoratori autonomi, o a determinate misure di carattere sanitario, in particolare sul posto di lavoro, in risposta alla crisi.

**Zdravko Marić**, vice primo ministro e ministro delle Finanze della Croazia ha dichiarato che "La pandemia di Covid-19 costituisce una sfida eccezionale per l'Europa, in quanto mette a rischio la vita e i mezzi di sussistenza di numerose persone. Al di là delle implicazioni per la salute pubblica, la pandemia ha anche causato enormi perturbazioni economiche e sociali, obbligando molte imprese a ricorrere al sostegno pubblico per salvaguardare l'occupazione. SURE sarà una rete di sicurezza vitale per proteggere i posti di lavoro e i lavoratori, in quanto garantisce che gli Stati membri dispongano dei mezzi necessari per finanziare misure di lotta contro la disoccupazione e la perdita di reddito, nonché alcune misure nel settore sanitario."

I prestiti concessi a titolo di SURE saranno sostenuti dal bilancio dell'UE e da garanzie fornite dagli Stati membri in funzione della loro quota nell'RNL dell'Unione. L'importo totale delle garanzie sarà di 25 miliardi di EUR.

SURE sarà disponibile dopo che tutti gli Stati membri avranno fornito le loro garanzie e sarà in seguito



operativo **fino al 31 dicembre 2022**. Su proposta della Commissione, il Consiglio può decidere di prorogare il periodo di disponibilità dello strumento, ogni volta per un periodo supplementare di 6 mesi, qualora persistano gravi perturbazioni economiche causate dalla pandemia di Covid-19.

*A cura della Redazione*

## Impresa

Nuove strategie

## COVID-19 e microimprese: rivedere la supply chain per ripartire dalla crisi

di Ivan Napoleone Fichera - Esperto Contabile, specializzato in Business Digitali

L'emergenza sanitaria e economica causata dal COVID-19, rappresenta un cambiamento epocale nel modo di vivere, consumare e produrre. Per rispondere a questa crisi, di cui non si intravede ancora la fine, è necessario che le microimprese, che rappresentano oltre il 90% del tessuto produttivo nazionale, rivedano il proprio sistema di supply chain con l'elaborazione di strategie che mettano al centro il cliente, la tecnologia digitale e una produzione continua e flessibile. Sarà quindi compito del management aziendale pianificare il cambiamento e anticipare i possibili scenari futuri del settore e della filiera, agendo proattivamente con collaboratori e partner. Come gestire gli obiettivi nel breve e sul lungo periodo?

La crisi innescata dal **COVID-19** ha portato alla luce una serie di problemi endemici del nostro sistema economico, ancorato a valori e modelli sorpassati da tempo. In particolare, le **microimprese** stanno affrontando quotidianamente la difficoltà di continuare la produzione o addirittura di sopravvivere a un periodo di immobilità.

Questo trauma è solo l'ultimo di una lunga serie. Però, se lo si guarda sotto altra prospettiva, piuttosto che una terribile malattia, pare rappresentare un sintomo, utile a rivelare e sconfiggere la malattia stessa.

Le incertezze odierne sono riconducibili principalmente alla **ridotta dimensione** delle **aziende italiane**. La loro polverizzazione determina la mancanza di economie di scopo e di scala, una pianificazione episodica (se non del tutto assente) e la **carenza di investimenti** che vadano oltre la mera operatività dell'azienda.

Problemi spesso acuiti dal ruolo marginale e gregario che le aziende di minori dimensioni svolgono all'interno della filiera. La loro posizione economica è quindi pesantemente condizionata da **politiche low-cost** e dalla paura relativa alla perdita di commesse.

Come già detto, però, questa crisi non rappresenta un male incurabile ma lo porta alla luce. Tale consapevolezza può dare al sistema, nel suo complesso, la possibilità di sanarsi, se le microimprese coglieranno le opportunità offerte per aumentare i propri margini, stabilizzare il proprio flusso di cassa e conquistare maggiore potere.

### Cambiamenti in atto nella gestione della supply chain

Come evidenziato da molte analisi e studi la gestione della supply chain, nelle varie filiere cambierà molto a seguito delle ripercussioni innescate dalla crisi per il COVID-19, dalle guerre dei dazi alla sempre più veloce obsolescenza delle tecnologie.

Il quadro che si delinea è "a due tempi": dapprima, occorre dar risposta alle necessità legate alla contingenza

del breve/medio termine, mentre si vengono a delineare sul lungo termine scenari rivoluzionari per quanto riguarda l'impostazione della supply chain.

Nel **breve/medio termine** la priorità delle aziende in termini di supply chain sarà legata alla sopravvivenza. Sfruttando le risorse nella propria disponibilità, le aziende avranno principalmente due opzioni:

1. **riconfigurare le attività già esistenti**, diversificando la produzione con linee alternative collaterali a quelle esistenti;
2. sfruttare le proprie risorse per **inserirsi in nuove filiere**.

Nel **lungo termine**, la parola d'ordine sarà invece **continuità produttiva**. Gli accadimenti degli ultimi anni hanno dimostrato come la possibilità di fermo per le attività produttive sia una realtà più che un'ipotesi, a differenza di come siamo stati abituati negli ultimi 30 anni.

Le aziende coinvolte nella supply chain (e in particolare quelle apicali) dovrebbero tendere maggiormente a premiare flessibilità e diversificazione, mettendo in secondo piano la riduzione del costo di prodotti e semilavorati. Ciò comporta:

- una progressiva ricomposizione delle catene dall'attuale impostazione, fortemente verticalizzata, a una più **flessibile** (e costosa) **organizzazione a rete**, con nodi che saranno capaci di supportare diverse linee di prodotto, se non addirittura filiere;
- il passaggio a una localizzazione "domestica" delle strutture produttive, di stoccaggio e di distribuzione, che accorci la distanza tra produzione mercati di sbocco sia per "avvicinarsi" fisicamente ai propri fornitori e clienti, che per limitare il coinvolgimento di terzi e la complessità di approvvigionamento;
- la diffusione sempre più larga di **strumenti digitali e automatizzati** nella gestione della **supply chain**, in modo da rispondere tempestivamente alle nuove tendenze di consumo dei clienti attraverso strumenti

avanzati di CRM, data mining e machine learning. Questo aspetto è centrale. Infatti, la clientela finale ha mutato le proprie abitudini adottando in massa tecnologie digitali quindi, sarà sempre più importante riuscire a usare i dati per comprendere cosa i clienti compreranno, in che modo e su quale canale di vendita.

### Opportunità per le microimprese

È facile intuire come un cambio di scenario di questo tipo possa avvantaggiare le microimprese coinvolte nella supply chain, conferendo loro diversi vantaggi sia in senso orizzontale, verso le altre microimprese coinvolte nella supply chain, che verticale, rispetto alle aziende capo-filiera.

In primis, la **preferenza** per **fornitori domestici**, più costosi ma anche più sicuri ai fini della continuità produttiva, potrebbe comportare per la microimpresa un **aumento delle commesse** e del potere contrattuale, in particolar modo per i settori ad alta specializzazione tecnologica.

Secondariamente, la maggiore richiesta domestica di prodotti o componenti diversificati potrebbe comportare per i loro produttori un maggiore margine sul venduto, dipendente da **politiche** di **pricing dinamiche** o da economie di scopo e di scala.

Infine, la composizione di questi tre aspetti potrebbe sanare uno dei maggiori e più perniciosi problemi del nostro sistema produttivo, **stabilizzando** e **aumentando** il **flusso di cassa** delle aziende coinvolte all'interno della supply chain.

### Nuove strategie

Ovviamente per poter giovare di questi vantaggi ogni azienda deve implementare **strategie proattive** che possano concretizzare le possibilità offerte dal mercato in qualcosa di concreto e reale.

Bisogna quindi agire d'anticipo su problemi e opportunità, programmare e gestire il cambiamento e incentivare l'iniziativa di ogni funzione aziendale, o, più semplicemente, applicare un atteggiamento proattivo... ma come?

1. Valutando il ruolo che l'azienda può avere a seguito

dei cambiamenti di breve e lungo termine che presumiamo coinvolgeranno il settore e nella filiera. Questa valutazione deve tenere in conto del proprio **potenziale aziendale**, per ripensare alle risorse in termini operativi, procedurali e tecnologici, oltre che monetari.

2. Creando sistemi (procedurali, informatici, organizzativi e tecnologici) che permettano l'**integrabilità** con **realità eterogenee**, di modo da stringere partnership diversificate che facciano perno sulla capacità di produzione piuttosto che sul settore e sulla filiera.

3. Ridefinendo la **contrattualistica aziendale** e valutando le partnership già in essere, di modo da capire quando e se ridefinire gli accordi o tagliare i rapporti meno profittevoli.

4. Coinvolgendo partner e collaboratori dell'azienda nel processo di **pianificazione del cambiamento**, al fine di creare legami più forti dal punto di vista operativo, organizzativo e infrastrutturale. In particolar modo, i dipendenti hanno un ruolo fondamentale nel processo di innovazione dell'azienda in quanto hanno maggiore conoscenza di quei dettagli che possono efficacemente incidere sulla profittabilità dell'azienda. Ovviamente, per portare avanti politiche di questo tipo è fondamentale **pianificare** la **trasformazione digitale** passo dopo passo, investendo con audacia e consapevolezza sulle competenze da sviluppare internamente all'azienda e/o da acquistare da terzi.

### Considerazioni conclusive

COVID-19, guerre dei dazi e innovazione tecnologica rappresentano un cambiamento epocale nel modo di vivere, consumare e produrre.

A un sistema tanto indeterminato, le aziende devono rispondere ripensando il proprio sistema di supply chain, con l'elaborazione di strategie che mettano al centro il cliente, la tecnologia digitale e la produzione continua e flessibile.

Compito del management e degli imprenditori diventa quindi anticipare i possibili scenari futuri del settore e della filiera, agendo proattivamente con collaboratori e partner.

## Impresa

Dal Ministero del Lavoro

## Cinque per mille: prorogati i termini di svolgimento e di rendicontazione delle attività finanziate

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota n. 4344 che fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di prorogare il termine entro cui possono essere svolte le attività finanziate e dei conseguenti obblighi di rendicontazione gravanti sui soggetti beneficiari del contributo del 5 per mille, a seguito dei decreti emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Inoltre la nota chiarisce che possono essere considerate ammissibili ai fini della rendicontazione del contributo del cinque per mille, le spese sostenute per far fronte all'emergenza sanitaria in corso solo se le stesse siano imputate ad attività rientranti nell'oggetto sociale e coerenti con le proprie finalità statutarie.

Con nota n. 4344 del 19 maggio 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito alla **proroga dei termini** per lo **svolgimento delle attività** finanziate e dei conseguenti **obblighi di rendicontazione** gravanti sui soggetti beneficiari del **contributo del 5 per mille**, a seguito dei decreti emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, secondo quanto disposto dai commi 3 e 3-bis, dell'art. 35 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", è possibile svolgere le **attività correlate ai fondi del cinque per mille** per l'anno finanziario 2017 **entro la data del 31 ottobre 2020**; inoltre, per il solo anno 2020, il termine per la redazione del rendiconto è fissato **in 18 mesi** dalla data di ricezione delle somme.

L'intento del legislatore è stato quello di rendere **fruibile** agli enti del Terzo settore un più **ampio margine temporale** di operatività, in ragione dello stato d'emergenza in corso.

Per l'anno finanziario 2017 il contributo del cinque per mille è stato infatti percepito dalla maggior parte degli enti del Terzo Settore in data 11 luglio 2019, per gli importi pari o superiori a € 500.000,00, e in data 7 agosto 2019, per gli altri importi. Pertanto il termine ultimo entro il quale utilizzare le risorse così ottenute

che era stato stabilito originariamente in scadenza, rispettivamente al 10 luglio 2020 e 6 agosto 2020, è stato posposto al 31 ottobre 2020.

Inoltre il termine è stato posposto al 31 ottobre 2020, secondo il criterio di cassa, anche ai contributi parimenti erogati, in via eccezionale, nel corso del 2019, sebbene imputati ad anni finanziari antecedenti il 2017, per i quali la scadenza del termine di utilizzo non sia anteriore al 31 gennaio 2020 (termine iniziale del periodo emergenziale dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020).

La nota chiarisce inoltre che possono essere considerate **ammissibili** ai fini della rendicontazione del contributo del cinque per mille, le **spese sostenute per far fronte all'emergenza sanitaria** in corso solo se le stesse siano imputate ad attività rientranti nell'oggetto sociale e coerenti con le proprie finalità statutarie.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, nota 19/05/2020, n. 4344

## Impresa

In Gazzetta Ufficiale

## Dai bonus (autonomi e colf) alla cassa integrazione e ai contributi a fondo perduto: le novità del decreto Rilancio

Cancellazione della rata dell'IRAP di giugno. Proroga al 16 settembre del termine per i versamenti di imposte e contributi in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio. Contributi a fondo perduto a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi con fatturato fino a 5 milioni di euro. Superbonus del 110% per specifici interventi di efficientamento energetico degli edifici e di riduzione del rischio sismico. Rafforzamento e proroga della cassa integrazione. Conferma del bonus autonomi. Regularizzazione dei rapporti di lavoro irregolari. Introduzione del reddito di emergenza. Incentivi per imprese, professionisti ed enti del terzo settore per l'adozione di misure per il contenimento e il contrasto della diffusione Coronavirus negli ambienti di lavoro. Sono alcune delle tantissime misure del decreto Rilancio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Approda in Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 il **decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020 n. 34)**. Una maxi manovra composta da oltre 250 articoli e con uno stanziamento complessivo di risorse in deficit pari a **55 miliardi di euro**.

### Misure fiscali

Tra le numerose misure in ambito fiscale, la **cancellazione** della rata **IRAP** di **giugno** per le imprese con un volume di ricavi fino a 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Resta fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

Prevista poi l'abolizione del versamento della **prima rata** dell'**IMU** in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per gli alberghi, le pensioni, gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali.

Proroga al 16 settembre del termine per i versamenti di imposte e contributi già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio e sospensione dei pagamenti relativi agli avvisi bonari e agli avvisi di accertamento.

Istituito un **superbonus** da **110%** per interventi di **riqualificazione energetica** e **antisismica**, con la possibilità di cedere il credito maturato alle banche o di chiedere lo sconto in fattura all'impresa che realizza i lavori.

Slitta al 1° gennaio 2021 l'entrata in vigore di **plastic tax** e **sugar tax** e dell'obbligo del registratore telematico.

Per tutto il 2020, i beni e dispositivi medici e di protezione individuale (come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori degli stessi beni) saranno venduti senza IVA, mentre dal 2021 verrà applicata l'aliquota del 5%.

Ed ancora. Stop della **tassa sul suolo pubblico** per bar e ristoranti e cancellazione definitiva delle cosiddette "**clausole di salvaguardia**" che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti.

#### Leggi anche:

- Cancellazione di saldo e acconto IRAP: una norma incomprensibile
- Lotteria degli scontrini: si giocherà solo da gennaio 2021
- Decreto Rilancio: i precompilati IVA slittano al 2021
- Decreto Rilancio: vantaggi limitati su saldo e acconto IRAP
- Al via la trasmissione del modello 730/2020 con rimborsi garantiti dalle Entrate

### Misure per il lavoro

Molteplici sono anche le misure per il lavoro.

Viene esteso a 5 mesi il termine entro il quale sono **vietati i licenziamenti individuali** per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso.

Il decreto introduce anche misure di **semplificazione**

in materia di **ammortizzatori sociali**, consentendo ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

Prevista inoltre una **sanatoria** per il **lavoro irregolare** in agricoltura, servizi assistenza alla persona e domestici.

Si consente inoltre ai cittadini stranieri disoccupati ma precedentemente occupati nei suddetti settori, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi 6 dalla presentazione dell'istanza.

Si proroga fino ad un massimo di 30 giorni i **congedi parentali** per **genitori lavoratori** dipendenti del privato con figli di età non superiore a 12 anni che riceveranno un'indennità al 50% della retribuzione.

Previsto inoltre l'aumento del **bonus baby sitting**, che passa da **600 euro** a **1.200 euro** (per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo è aumentato a 2.000 euro), che può essere utilizzato per l'iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il decreto prevede anche che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali. Per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato.

Aumentati inoltre a **12 giornate** i permessi retribuiti usufruibili per chi dispone della **legge 104** per l'assistenza di un familiare nei mesi di maggio e giugno 2020.

Per sostenere i nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si introduce il **reddito di emergenza**, erogato dall'INPS in due quote, ciascuna pari all'ammontare di 400 euro. Possono beneficiare del Rem i soggetti che hanno residenza in Italia, un reddito familiare inferiore al Rem spettante, patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10.000 e massimo 20.000 euro e Isee inferiore a 15.000 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020.



**Leggi anche:**

- Decreto Rilancio: contratti a termine a-causali fino al 30 agosto
- Decreto Rilancio: sovvenzioni alle aziende per pagare il salario dei lavoratori
- Decreto Rilancio: doppia sanatoria del lavoro per le imprese. A quali costi?
- Decreto Rilancio: Cassa integrazione con duplice articolazione temporale

- Contributo a fondo perduto: automatismo tra richiesta e concessione dell'indennizzo

*A cura della Redazione*

**Misure agevolative**

In tema di incentivi ed agevolazioni, si segnala una dote di oltre 6 miliardi destinata ai **contributi a fondo perduto** per le imprese e i lavoratori autonomi con fatturato fino a 5 milioni di euro e che nel mese di aprile 2020 avuto un calo di fatturato del 33%.

Rinnovato il **bonus autonomi** confermato a 600 euro per aprile e che salirà a 1000 euro a maggio.

A favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, viene istituito un **credito d'imposta del 60%** dell'ammontare mensile del **canone di locazione** di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito è destinato ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro. Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato.

Previsti inoltre incentivi per imprese, professionisti ed **enti del terzo settore** per l'adozione di misure per il contenimento e il contrasto della diffusione Coronavirus negli ambienti di lavoro.

Prorogato inoltre dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine per la conclusione degli investimenti ammissibili al **super ammortamento** 2019, per il quali, entro il 31 dicembre 2019, l'ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo.

Istituito poi un **bonus vacanze** per le famiglie con un reddito non superiore ai 40.000 euro.

**Leggi anche:**

- Internazionalizzazione imprese: dal decreto Rilancio un mix di agevolazioni
- Decreto Rilancio: credito d'imposta fino al 60% per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro
- Bonus pubblicità: con il decreto Rilancio il credito d'imposta sale al 50%
- Decreto Rilancio: bonus affitti ad ampio raggio per imprese e professionisti

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.